



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante "Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile".

Repertorio atti n. 111/CU del 10 settembre 2026.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 10 settembre 2026:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la nota prot. DAGL n. 10190 del 10 agosto 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 15268, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di acquisire il parere di questa Conferenza, ha trasmesso il provvedimento relativo alla conversione del decreto-legge in titolo, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 4 agosto 2026, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la nota prot. DAR n. 15329 dell'11 agosto 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il provvedimento in titolo alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 2 settembre 2026;

VISTA la comunicazione del 3 settembre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 16182 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 16194, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e all'UPI, con la quale l'ANCI ha trasmesso, all'esito della citata riunione tecnica del 2 settembre 2026, un documento contenente le proprie proposte emendative relative al provvedimento in titolo;

VISTA la comunicazione del 9 settembre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 16469, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare ha trasmesso le proprie valutazioni relative alle proposte emendative presentate dall'ANCI;

VISTA la nota prot. DAR n. 16484 del 9 settembre 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il suddetto documento alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI;

VISTA la nota prot. 1053-P del 9 settembre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 16558, con i relativi allegati, con la quale il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha trasmesso un documento contenente i pareri relativi alle proposte emendative formulate dall'ANCI in riferimento al provvedimento in titolo;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la comunicazione del 9 settembre 2026, acquisita il 10 settembre 2026 al prot. DAR n. 16559, con la quale l'UPI, in relazione al provvedimento in titolo, ha inviato due documenti relativi, rispettivamente, alla proposta emendativa riferita all'articolo 2, comma 10 e alle proposte emendative, già trasmessi alla Commissione bilancio, tesoro e programmazione e alla Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati;

VISTA la nota prot. DAR n. 16567 del 10 settembre 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la suddetta comunicazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e all'ANCI;

VISTA la comunicazione del 10 settembre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 16571, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha reinvio il documento, riportante i pareri relativi alle proposte emendative presentate dall'ANCI, precisando che il predetto documento contiene l'indicazione del parere non ostativo riferito alla proposta emendativa in materia di requisiti per le progressioni del personale educativo-scolastico;

VISTA la nota prot. DAR n. 16579 del 10 settembre 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la sopra citata nota prot. 1053-P del 9 settembre 2026 del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, comprensiva del documento allegato, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI;

CONSIDERATO che nel corso della seduta del 10 settembre 2026 di questa Conferenza:

- le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere condizionato all'impegno, da parte del Governo, ad individuare una soluzione normativa e/o finanziaria alle criticità in materia di servizio mensa e buono pasto del personale turnista e in merito alla retribuzione da corrispondere durante il periodo di ferie, nonché all'accoglimento degli emendamenti prioritari, di cui alla lettera A) del documento trasmesso e con gli ulteriori emendamenti contenuti nel medesimo documento, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato 1);
- l'ANCI ha espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle proposte emendative contenute nel documento trasmesso, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato 2);
- l'UPI ha espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle proposte emendative, contenute nei documenti trasmessi che, allegati al presente atto (allegati 3 e 4), ne costituiscono parte integrante e ha richiamato, in particolare, l'attenzione sulla proposta riferita alla questione, formulata per ragioni di equità, relativa all'allineamento dei mandati del presidente della provincia e del consiglio provinciale, atteso che la norma introdotta dal decreto-legge in titolo, rispetto alla quale ha espresso apprezzamento, prevede che la durata dei consigli provinciali in carica è prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia ma non considera la possibilità che la stessa proroga operi qualora sia il mandato del presidente a scadere prima di quello del consiglio provinciale, fattispecie che riguarda 11 province e, a tale riguardo, ha auspicato l'impegno del Governo;
- il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha espresso perplessità in ordine all'opportunità di condizionare il parere su un provvedimento sottoposto all'esame del Parlamento, osservando che



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

è possibile, invece, chiedere l'impegno del Governo a sostenere gli emendamenti proposti, ai fini dell'approvazione in sede parlamentare;

- il rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione ha riferito di aver espresso, per quanto di competenza, parere non ostativo in merito a quasi tutte le proposte emendative formulate dall'ANCI, fatti salvi i profili di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno. In relazione a quanto chiesto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, il rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione ha riferito di garantire il massimo impegno del Ministro medesimo per risolvere la questione segnalata e di aver tenuto, a tal fine, un apposito tavolo tecnico con i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e delle regioni, per una valutazione della situazione economico-finanziaria, al fine di relazionare al Parlamento, come previsto dall'articolo 61 del decreto legislativo n. 165 del 2001, evidenziando, altresì, di rimettersi alle valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze in merito all'impatto finanziario. Infine, il rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione ha riferito anche in merito alle proposte emendative presentate dall'UPI di non esprimere valutazioni contrarie;

CONSIDERATO, altresì, che nel corso della medesima seduta di questa Conferenza:

- le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso soddisfazione per le risposte ricevute - ritenute dirimenti dalle medesime - tenuto conto anche dell'impegno dimostrato dal rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione nel corso delle riunioni già tenute e in corso e, in ordine agli emendamenti, in un'ottica di leale collaborazione, hanno espresso al Governo la propria disponibilità ad una revisione, anche congiunta, degli stessi;

- l'ANCI si è associata a quanto espresso dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

- l'UPI, richiamando quanto in precedenza esposto in merito alla questione dell'allineamento dei mandati del presidente della provincia e del consiglio provinciale, ha ribadito l'apprezzamento circa la previsione normativa introdotta dal decreto-legge in titolo e ha nuovamente auspicato che il Governo si impegni per una soluzione della questione;

- il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in relazione alla questione dell'allineamento dei mandati del presidente della provincia e del consiglio provinciale, ripresa dall'UPI, ha evidenziato che, in alcuni casi, si tratta di una proroga ma che, in altri, si può arrivare al paradosso di una durata consiliare di cinque o sei anni e che, per scongiurare tale eventualità, si sta esaminando la questione per un intervento del Parlamento;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante "Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile".

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena



Firmato digitalmente da
D'AVENA PAOLA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

20.08.2026



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

26/126/CU07/C1

POSIZIONE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 7 AGOSTO 2026, N. 144, RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI PER LA FUNZIONALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE"

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 7) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato due relazioni lo scorso luglio, predisposte ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, finalizzate a rappresentare alle Amministrazioni statali competenti gli effetti economici già emersi e quelli potenzialmente derivanti dal contenzioso in materia, in relazione ai seguenti temi:

- riconoscimento del servizio mensa o, in alternativa, del buono pasto sostitutivo in favore del personale del comparto che effettui prestazioni giornaliere eccedenti le sei ore: sono emersi oneri già sostenuti per sentenze esecutive o passate in giudicato pari a euro 7.981.596,59, oneri derivanti da accordi transattivi già stipulati pari a euro 32.134.059,56, oneri potenziali da contenziosi pendenti pari a euro 38.523.327,59 e oneri potenziali da applicazione generalizzata dell'orientamento giurisprudenziale pari a euro 1.897.206.482,90;
- inclusione, nella retribuzione spettante durante il periodo di ferie, di emolumenti ulteriori rispetto al trattamento stipendiale fisso, derivanti da indennità correlate alle mansioni concretamente svolte, alla presenza in servizio ovvero allo status personale e professionale del lavoratore: sono emersi oneri già sostenuti per sentenze esecutive o passate in giudicato pari a euro 384.526,30, oneri potenziali da contenziosi pendenti pari a euro 1.190.511,65 e oneri potenziali annui a regime pari a euro 45.134.041,77.

Gli orientamenti giurisprudenziali sviluppatisi in materia sono suscettibili di determinare ingenti oneri per gli enti del Servizio sanitario regionale, sia in relazione al contenzioso in essere, sia con riferimento alle possibili rivendicazioni future.

Gli oneri rilevati dalla Relazione ex art 61 del d.lgs. 165/2001, approvata dalla Conferenza lo scorso 6 luglio e legati al contenzioso già instaurato, non possono più essere letti come una mera esposizione

eventuale in quanto la Cassazione sta ormai trattando l'orientamento come consolidato e, di fatto, sta segnalando alle aziende che la prosecuzione del giudizio presenta margini sempre più ridotti.

La conseguenza è che il rischio economico si avvicina molto a un onere effettivo e immediato: le aziende potrebbero trovarsi esposte non solo al pagamento dei buoni pasto rivendicati e dei relativi accessori, ma anche alle spese di lite e, nei casi di prosecuzione del ricorso nonostante la proposta ex art. 380-bis, a ulteriori somme per responsabilità aggravata. In termini di bilancio, questo significa trasformare rapidamente una posta oggi qualificata come potenziale in una passività concreta, con effetti diretti sulla gestione economico-finanziaria delle aziende sanitarie suscettibile di determinare effetti strutturali sulla programmazione della spesa sanitaria.

Alla luce di tali argomentazioni, è diventato ancora più urgente individuare una soluzione e quindi un intervento normativo.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere condizionato all'impegno da parte del Governo ad individuare una soluzione normativa e/o finanziaria alle criticità in materia di servizio mensa e buono pasto sostitutivo del personale turnista e in merito alla retribuzione da corrispondere durante il periodo di ferie, con l'accoglimento degli emendamenti prioritari.

La Conferenza chiede al Governo di intervenire normativamente attraverso l'introduzione di una disciplina a regime che regoli la materia per il futuro e, contestualmente, adottare un intervento normativo sul pregresso, così da fornire una soluzione ai giudizi in corso e a quelli già passati in giudicato.

Inoltre, chiede altresì una valutazione degli ulteriori emendamenti volti a rendere le Regioni e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale efficienti, attrattivi e finanziariamente sostenibili.

A) EMENDAMENTI PRIORITARI CONDIZIONANTI

- 1. 1-bis. Fondo per il concorso agli oneri derivanti dal contenzioso pendente in materia di servizio mensa e buono pasto del personale degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale. (Articolo aggiuntivo)**

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente: "1- bis. Fondo per il concorso agli oneri derivanti dal contenzioso pendente in materia di servizio mensa e buono pasto del personale degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.

1. Al fine di concorrere alla compensazione degli oneri potenziali derivanti dal contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, avente ad oggetto il riconoscimento del servizio mensa, del buono pasto sostitutivo o di altre modalità sostitutive al personale dipendente degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, a 35 milioni di euro per l'anno 2027 e a 35 milioni di euro per l'anno 2028.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di



entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1 tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione dell'utilizzo delle risorse.

3. Ai fini del riparto di cui al comma 2, si tiene conto, sulla base dei dati comunicati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, del numero delle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, del numero dei lavoratori interessati e degli oneri potenziali connessi ai giudizi in corso.
4. Le risorse ripartite ai sensi del comma 2 sono trasferite alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla successiva assegnazione agli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale interessati, in relazione agli oneri derivanti dal contenzioso pendente di cui al comma 1.
5. Qualora il fabbisogno complessivamente rilevato risulti superiore alle risorse disponibili per ciascuna annualità, il riparto è effettuato in misura proporzionale al fabbisogno riconosciuto, fermo restando il limite massimo di spesa di cui al comma 1.
6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute una relazione sull'utilizzo delle risorse assegnate, sugli oneri sostenuti in relazione al contenzioso pendente di cui al comma 1 e sull'evoluzione del medesimo contenzioso. Gli esiti del monitoraggio sono utilizzati ai fini dell'eventuale rifinanziamento del Fondo con successivi provvedimenti legislativi.
7. L'assegnazione delle risorse di cui al presente articolo non costituisce riconoscimento della fondatezza delle pretese azionate nei giudizi pendenti, né determina riconoscimento generalizzato del diritto al servizio mensa, al buono pasto sostitutivo o ad altre modalità sostitutive al di fuori dei casi previsti dalla disciplina vigente o dalle decisioni giurisdizionali.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, a 35 milioni di euro per l'anno 2027 e a 35 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

Relazione illustrativa

La proposta istituisce un Fondo finalizzato a concorrere alla compensazione degli oneri potenziali derivanti dal contenzioso pendente in materia di servizio mensa e buono pasto sostitutivo del personale dipendente degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.

L'intervento si rende necessario alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione che riconosce il diritto al servizio mensa o al buono pasto sostitutivo al personale sanitario che svolga prestazioni giornaliere superiori alle sei ore, anche se inserito in turni e anche in caso di prestazioni rese in orario notturno.

Le più recenti ordinanze della Corte hanno aggravato il quadro di rischio per gli enti del Servizio sanitario nazionale, sia per l'estensione della platea potenzialmente interessata, sia per i profili relativi alla prescrizione e alla gestione del contenzioso pendente.

La disposizione mira, piuttosto, a governare gli effetti finanziari del contenzioso ancora in essere, che presenta rilevanti ricadute sui bilanci delle aziende sanitarie e sugli equilibri economico-finanziari dei Servizi sanitari regionali.

La dotazione complessiva del Fondo è pari a 100 milioni di euro per il triennio 2026-2028, ripartita in 30 milioni di euro per l'anno 2026, 35 milioni di euro per l'anno 2027 e 35 milioni di euro per l'anno 2028.



Il riparto delle risorse è demandato a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni. Ai fini del riparto, si tiene conto del numero delle controversie pendenti, del numero dei lavoratori coinvolti e degli oneri potenziali connessi ai giudizi in corso.

La previsione consente di graduare l'assegnazione delle risorse sulla base del rischio effettivamente attuale, evitando che l'intervento assuma la forma di ristoro generalizzato di oneri già definiti o di situazioni non più controverse.

La norma chiarisce inoltre che l'assegnazione delle risorse non costituisce riconoscimento della fondatezza delle pretese azionate nei giudizi pendenti, né determina un riconoscimento generalizzato del diritto al servizio mensa o al buono pasto. Tale clausola è volta a preservare la neutralità dell'intervento rispetto al merito delle controversie e a qualificarne la finalità esclusivamente finanziaria e compensativa.

La norma dovrà comunque essere completata mediante l'introduzione di una disciplina a regime.

Relazione tecnica

La proposta istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo destinato a concorrere alla compensazione degli oneri potenziali derivanti dal contenzioso pendente in materia di servizio mensa e buono pasto sostitutivo del personale dipendente degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.

La dotazione del Fondo è pari a:

- 30 milioni di euro per l'anno 2026;
- 35 milioni di euro per l'anno 2027;
- 35 milioni di euro per l'anno 2028.

L'onere complessivo derivante dalla disposizione è pertanto pari a 100 milioni di euro per il triennio 2026-2028.

Le risorse sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, nel limite massimo delle disponibilità annuali del Fondo.

Ai fini del riparto sono considerati esclusivamente i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, tenendo conto del numero delle controversie, del numero dei lavoratori interessati e degli oneri potenziali connessi ai giudizi in corso.

Non rilevano, ai fini del riparto, gli oneri già sostenuti in esecuzione di sentenze passate in giudicato né gli oneri derivanti da accordi transattivi già conclusi.

La disposizione configura il Fondo come limite massimo di spesa. Qualora il fabbisogno complessivamente rilevato risulti superiore alle risorse disponibili per ciascuna annualità, il riparto è effettuato in misura proporzionale al fabbisogno riconosciuto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto all'autorizzazione di spesa prevista.



Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, 35 milioni di euro per l'anno 2027 e 35 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Resta ferma la necessità di completare la norma mediante l'introduzione di una disciplina a regime.

2. 1.1 Retribuzione nelle giornate di ferie. (Proposta sostitutiva)

All'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, le parole: "Il periodo di ferie determinato per ciascuna categoria di personale dalla contrattazione collettiva di comparto può essere sostituito dalla corresponsione della relativa indennità finanziaria solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti di seguito indicati." sono sostituite dalle seguenti: "Il periodo minimo di ferie annuali retribuite di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, corrispondente a quattro settimane annue ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, può essere sostituito dalla corresponsione della relativa indennità finanziaria solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti di seguito indicati. Le ulteriori giornate di ferie riconosciute da disposizioni legislative, regolamentari o dalla contrattazione collettiva, eccedenti il predetto periodo minimo, sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dalle rispettive fonti istitutive e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi".

Relazione illustrativa

La proposta emendativa interviene sull'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, nella parte in cui modifica l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, in materia di fruizione e monetizzazione delle ferie nel lavoro pubblico.

L'attuale formulazione del decreto-legge fa riferimento al "periodo di ferie determinato per ciascuna categoria di personale dalla contrattazione collettiva di comparto", prevedendo che esso possa essere sostituito dalla relativa indennità finanziaria solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Tale formulazione rischia tuttavia di estendere indistintamente all'intero periodo feriale previsto dalla contrattazione collettiva il regime di garanzia proprio del periodo minimo di ferie annuali retribuite tutelato dal diritto dell'Unione europea.

L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE garantisce infatti a ogni lavoratore un periodo minimo di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, precisando che tale periodo minimo non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Tale nucleo essenziale di tutela è stato recepito nell'ordinamento interno dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 66 del 2003.

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea consente di distinguere tra il periodo minimo di ferie annuali retribuite garantito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e le ferie ulteriori riconosciute dal diritto nazionale o dalla contrattazione collettiva. Queste ultime, in quanto eccedenti il nucleo minimo tutelato dal diritto dell'Unione, restano disciplinate dalle rispettive fonti istitutive, secondo le regole previste dall'ordinamento interno (cfr. ex mult. Corte giust. 19.11.2019, C-609/17 e 610/17 e Corte giust. 22 settembre 2022, C-120/21).

L'emendamento è quindi finalizzato a chiarire che il regime rafforzato di tutela previsto dal diritto dell'Unione europea riguarda il periodo minimo di quattro settimane annue, mentre le ulteriori giornate di ferie eventualmente riconosciute da disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali devono essere fruite secondo quanto previsto dalle rispettive fonti istitutive e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Ciò in coerenza con altre



disposizioni legislative, come l'art. 24 del d.lgs. 151/2015, che consente ai lavoratori di cedere gratuitamente le ferie eccedenti rispetto alle quattro settimane minime.

La proposta consente di bilanciare il diritto fondamentale del lavoratore alle ferie, nel proprio contenuto essenziale, e l'obiettivo connesso alle esigenze organizzative e di contenimento della spesa del datore pubblico, e più in generale delle finanze pubbliche. Risponde altresì alle esigenze già rappresentate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nelle relazioni predisposte ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con le quali sono stati evidenziati gli effetti finanziari già emersi e quelli potenzialmente derivanti dal contenzioso in materia di ferie e trattamento economico correlato. La nota del Presidente della Conferenza delle Regioni dell'8 luglio 2026 ha richiamato, in particolare, il significativo contenzioso giudiziario concernente la determinazione degli elementi retributivi da computare durante il periodo di ferie e le possibili ricadute sugli equilibri programmati della spesa del personale.

La disposizione non incide sul contenuto essenziale del diritto alle ferie annuali retribuite garantito dall'ordinamento dell'Unione europea, né limita il diritto all'indennità finanziaria sostitutiva nei casi in cui essa sia imposta dal diritto eurounitario e dalla relativa giurisprudenza. Essa mira, piuttosto, a evitare un'estensione automatica e non necessaria del medesimo regime alle ferie ulteriori di fonte nazionale o contrattuale, garantendo maggiore certezza applicativa e salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.

Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

B) ULTERIORI EMENDAMENTI

1. 1-bis (Interpretazione autentica dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di pausa, servizio mensa e buono pasto nel lavoro pubblico) Articolo aggiuntivo con subordinata

1. Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente: "1- bis. Nei rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, si interpreta nel senso che il diritto alla pausa, ivi previsto ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e dell'eventuale consumazione del pasto, non comporta di per sé il diritto al servizio mensa né a modalità sostitutive dello stesso, ivi compreso il buono pasto.
2. Nei medesimi rapporti di lavoro, la fruizione del servizio mensa o delle relative modalità sostitutive è riconosciuta esclusivamente nei casi e secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa.
3. In particolare, nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1, in assenza della certificazione di cui all'art. 47, co. 5, d.lgs. n. 165/2001, l'equilibrio tra la prestazione e la sostenibilità della spesa derivante dal riconoscimento del beneficio della mensa o di una forma sostitutiva, è rimesso al potere organizzativo degli Enti che devono esplicitamente disporre anche per dar conto della disponibilità delle risorse, in conformità al disposto di cui all'art. 5, co. 2, d.lgs. n. 165/2001.

in subordine

1. Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente: "1- bis. Nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo,



l'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, si interpreta nel senso che il diritto alla pausa ivi previsto, finalizzato al recupero delle energie psico-fisiche e all'eventuale consumazione del pasto, non comporta di per sé il diritto al servizio mensa, al buono pasto o ad altre modalità sostitutive.

2. Restano ferme le disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e integrativa, nonché gli atti organizzativi e regolamentari adottati dalle amministrazioni, che disciplinano l'istituzione, l'organizzazione e le modalità di fruizione del servizio mensa o delle relative forme sostitutive, in relazione all'assetto organizzativo dell'ente, alla specifica articolazione dell'orario di lavoro, alle esigenze di servizio e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

3. Con specifico riferimento agli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni contrattuali che disciplinano la pausa per il recupero delle energie psico-fisiche, anche quando riferite a prestazioni giornaliere eccedenti le sei ore o a modalità alternative di recupero rese necessarie dalla continuità assistenziale, non costituiscono titolo autonomo per il riconoscimento del servizio mensa, del buono pasto o di altre modalità sostitutive, restando ferma la specifica disciplina contrattuale e aziendale dell'istituto mensa.

4. Restano ferme le pronunce passate in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Relazione illustrativa

La proposta emendativa introduce una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di pausa, servizio mensa e buono pasto nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

L'intervento si rende necessario alla luce del consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale che tende a ricondurre il diritto al servizio mensa o al buono pasto sostitutivo al mero superamento della soglia delle sei ore di prestazione giornaliera, valorizzando il collegamento tra diritto alla pausa, eventuale consumazione del pasto e beneficio sostitutivo. Tale ricostruzione è suscettibile di determinare un significativo ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto e un rilevante incremento degli oneri a carico delle amministrazioni pubbliche, in particolare degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.

La disposizione chiarisce che il diritto alla pausa previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 66 del 2003, finalizzato al recupero delle energie psico-fisiche e all'eventuale consumazione del pasto, non costituisce di per sé titolo attributivo del diritto al servizio mensa, al buono pasto o ad altre modalità sostitutive. Resta invece ferma la disciplina specifica dell'istituto, quale risultante dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa, nonché dagli atti organizzativi e regolamentari adottati dalle amministrazioni in relazione al proprio assetto organizzativo, alla specifica articolazione dell'orario di lavoro, alle esigenze di servizio e alle risorse disponibili.

La proposta non incide sul diritto del lavoratore alla pausa, che resta integralmente garantito nei termini previsti dalla disciplina legislativa e contrattuale, ma mira a evitare che tale diritto venga automaticamente trasformato in un distinto beneficio economico o assistenziale non previsto come generalizzato dalla disciplina contrattuale e non coperto dagli ordinari stanziamenti di bilancio.

La necessità dell'intervento è stata già rappresentata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella relazione predisposta ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativa agli effetti finanziari del contenzioso in materia di servizio mensa e buoni pasto nel comparto sanità. In tale relazione è stato evidenziato che la disciplina legislativa e contrattuale non consente di ritenere sussistente un automatismo tra orario superiore alle sei ore, diritto alla pausa e diritto al servizio mensa o al buono pasto, trattandosi di istituti distinti e rimessi alla disciplina collettiva e all'organizzazione aziendale.

La medesima relazione ha inoltre richiamato il parere del Ministero dell'economia e delle finanze secondo cui il riferimento, contenuto nell'articolo 8 del decreto legislativo n. 66 del 2003, alla "eventuale consumazione del pasto" non consente di desumere ex se un diritto al servizio mensa o al buono pasto, trattandosi di benefici la cui disciplina è rimessa dalla contrattazione collettiva all'autonomia delle amministrazioni e alla disponibilità delle relative risorse.



L'esigenza di chiarimento risulta ulteriormente confermata dalla recente ipotesi di CCNL del comparto sanità 2025-2027. L'articolo 35 disciplina la pausa per il recupero delle energie psico-fisiche, prevedendo, in caso di prestazione eccedente le sei ore, una pausa non inferiore a dieci minuti e, nei contesti in cui la continuità assistenziale non consenta l'applicazione ordinaria della pausa, modalità alternative caratterizzate da minore intensità della prestazione lavorativa. Il medesimo articolo precisa espressamente che resta fermo l'articolo 29 del CCNL 20 settembre 2001, disciplinante la mensa.

Anche la relazione illustrativa dell'ipotesi di CCNL evidenzia che l'articolo 35 introduce una disciplina della pausa per il recupero psico-fisico, distinguendola dalla mensa, qualificata come argomento non trattato, e ribadisce la separazione tra i due istituti. La proposta emendativa si pone pertanto in linea con il più recente assetto contrattuale, chiarendo sul piano legislativo che la disciplina della pausa non costituisce fonte autonoma di un diritto generalizzato alla mensa o al buono pasto.

L'urgenza dell'intervento risulta ulteriormente confermata dai più recenti sviluppi giurisprudenziali. In particolare, nell'ambito di un procedimento relativo al riconoscimento del buono pasto sostitutivo in favore di lavoratori turnisti, la Corte di cassazione, con proposta formulata ai sensi dell'articolo 380-bis del codice di procedura civile, ha rilevato che le questioni oggetto del ricorso erano già state affrontate in senso sfavorevole all'amministrazione, richiamando precedenti conformi e proponendo la definizione accelerata del giudizio. Tale sviluppo assume particolare rilievo sistemico, poiché segnala che l'orientamento giurisprudenziale in materia viene ormai considerato consolidato, con conseguente riduzione degli spazi di resistenza processuale da parte delle aziende e degli enti interessati.

In tale quadro, la prosecuzione dei giudizi espone le amministrazioni non soltanto al rischio di soccombenza sulle pretese sostanziali, ma anche a ulteriori conseguenze processuali ed economiche, nei casi in cui la resistenza in giudizio sia ritenuta priva di adeguato fondamento alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale consolidato, anche ai fini della responsabilità aggravata di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile. Ne deriva un ulteriore elemento di criticità per gli equilibri economico-finanziari degli enti del Servizio sanitario nazionale, poiché l'onere potenziale connesso al contenzioso può rapidamente tradursi in passività concreta, comprensiva non solo del valore dei buoni pasto rivendicati, ma anche di accessori, spese di lite ed eventuali ulteriori somme poste a carico dell'amministrazione.

Con specifico riferimento al Servizio sanitario nazionale, la disposizione tiene conto della peculiarità dell'organizzazione del lavoro sanitario, caratterizzata da turnazioni, attività rese sulle ventiquattro ore, esigenze di continuità assistenziale e necessità di garantire livelli minimi di servizio. In tale contesto, l'automatica equiparazione tra pausa e buono pasto determinerebbe effetti particolarmente rilevanti e non programmati sulla spesa del personale e sull'equilibrio economico-finanziario degli enti.

La relazione ex articolo 61 ha infatti rappresentato la dimensione sistemica del fenomeno, evidenziando il rischio di contenzioso seriale e di emersione di obblighi di spesa ulteriori non originariamente considerati nei bilanci degli enti del Servizio sanitario regionale. La ricognizione regionale allegata alla relazione ha quantificato oneri potenziali da applicazione generalizzata dell'orientamento giurisprudenziale pari a circa 1,897 miliardi di euro su base quinquennale, oltre a oneri da sentenze, contenziosi pendenti, accordi transattivi e costi mensa già sostenuti.

Alla luce di tali sviluppi, l'emendamento risponde a un'esigenza ormai urgente di certezza applicativa, coerenza con la disciplina contrattuale vigente e salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica. La disposizione mira a prevenire l'ulteriore ampliamento del contenzioso e a evitare che un orientamento giurisprudenziale ormai trattato come consolidato determini effetti espansivi non programmati sui bilanci delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

La clausola di salvaguardia delle pronunce passate in giudicato assicura il rispetto delle situazioni definitivamente consolidate, mentre la clausola di invarianza finanziaria conferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo volta a prevenire l'insorgenza di obblighi di spesa non previsti e a contenere l'ulteriore ampliamento del contenzioso.



2. 1-bis (Retribuzione durante il periodo di ferie) Articolo aggiuntivo

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Retribuzione durante il periodo di ferie)

1. Nei rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'espressione "ferie retribuite" di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, si interpreta nel senso che durante i periodi di fruizione delle ferie al dipendente spetta la normale retribuzione, con esclusione dei compensi che richiedono lo svolgimento effettivo delle mansioni e di quelli che non siano erogati per dodici mensilità, fatto salvo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.»

Relazione illustrativa

La disposizione introduce una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, con riferimento alla nozione di "ferie retribuite" nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

L'intervento si rende necessario alla luce del progressivo consolidarsi di un contenzioso, particolarmente rilevante nel settore sanitario e, più in generale, nel lavoro pubblico, relativo alla determinazione degli elementi retributivi da computare durante il periodo di fruizione delle ferie. Tale contenzioso trae origine dall'evoluzione della giurisprudenza europea e nazionale in materia di ferie annuali retribuite, secondo cui il lavoratore, durante il periodo feriale, deve beneficiare di un trattamento economico idoneo a non disincentivare l'effettivo esercizio del diritto al riposo.

La disposizione non incide sul nucleo essenziale del diritto alle ferie annuali retribuite, come garantito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, né sul diritto del dipendente a percepire, durante il periodo di ferie, un trattamento economico ordinario e non deteriore rispetto alla finalità di tutela del riposo annuale. Essa è invece volta a chiarire, con specifico riferimento al lavoro pubblico, il perimetro della "normale retribuzione" spettante durante le ferie, tenendo conto delle peculiarità dell'ordinamento del pubblico impiego, dei vincoli di finanza pubblica, del principio di corrispettività degli emolumenti accessori rispetto alla prestazione effettivamente resa e del ruolo della contrattazione collettiva nella definizione del trattamento economico.

In particolare, la norma chiarisce che, nei rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'espressione "ferie retribuite" deve essere intesa nel senso che durante il periodo feriale spetta al dipendente la normale retribuzione, con esclusione dei compensi che presuppongono lo svolgimento effettivo delle mansioni e di quelli che non siano erogati per dodici mensilità. Tale previsione mira a evitare che vengano attribuite automaticamente nella retribuzione feriale tutte le componenti accessorie, variabili o occasionali del trattamento economico, anche quando esse siano strutturalmente connesse alla presenza in servizio, allo svolgimento effettivo di determinate attività, a particolari condizioni operative o a prestazioni non rese durante il periodo di ferie.

Resta in ogni caso espressamente salvo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva. La clausola di salvezza consente di preservare gli spazi propri dell'autonomia collettiva, alla quale compete, nell'ambito delle risorse contrattuali disponibili e certificate secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001, individuare eventuali discipline più favorevoli o specifici meccanismi di valorizzazione economica delle componenti accessorie rilevanti durante il periodo feriale.

La necessità dell'intervento è stata rappresentata anche dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome attraverso le relazioni predisposte in coerenza con l'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, trasmesse alle Amministrazioni statali competenti al fine di evidenziare gli effetti economici già emersi e quelli potenzialmente derivanti dal contenzioso in materia. In tali relazioni è stato segnalato come l'evoluzione giurisprudenziale in atto sia suscettibile di assumere una dimensione non più episodica o locale, ma sistemica, con possibili ricadute di significativa entità sugli equilibri programmati della spesa del personale delle Regioni e degli enti del Servizio sanitario.

Con specifico riferimento alla retribuzione durante il periodo di ferie, la relazione ex articolo 61 ha evidenziato che il contenzioso riguarda la pretesa inclusione, nella retribuzione feriale, di emolumenti ulteriori rispetto al trattamento stipendiale fisso, in particolare indennità e compensi connessi alle mansioni concretamente svolte, alla presenza in servizio ovvero allo status personale e professionale del lavoratore. La medesima relazione ha



segnalato che, ove applicato in via generalizzata, l'orientamento giurisprudenziale è suscettibile di determinare oneri rilevanti, sia per il contenzioso già instaurato sia per la possibile estensione del principio a una pluralità di voci retributive e di categorie di personale.

Il tema è stato peraltro affrontato anche nell'ambito della più recente tornata contrattuale. L'ipotesi di CCNL del comparto sanità 2025-2027 ha introdotto una specifica "Indennità ferie", commisurata ad alcune indennità accessorie percepite dal dipendente nel semestre precedente la fruizione delle ferie, tra cui indennità di turno, servizio notturno, servizio festivo, indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi e indennità di pronto soccorso. Tale disciplina, posta a carico del Fondo premialità e condizioni di lavoro, conferma che l'eventuale riconoscimento di componenti ulteriori rispetto alla retribuzione ordinaria richiede una specifica regolazione contrattuale e una coerente copertura finanziaria.

La stessa disciplina contrattuale ha decorrenza definita e prospettica, con applicazione dall'1 gennaio 2027, in coerenza con la programmazione delle relative risorse. Ne deriva che la regolazione contrattuale del futuro non elimina l'esigenza di un chiarimento normativo sul perimetro applicativo della disciplina legislativa vigente, anche al fine di prevenire incertezze interpretative e ulteriori effetti espansivi del contenzioso riferito ai periodi pregressi.

L'intervento proposto risponde pertanto a esigenze di certezza applicativa, coordinamento tra fonte legislativa e fonte contrattuale e sostenibilità della spesa pubblica. Esso mira a ricondurre la nozione di retribuzione feriale, nel lavoro pubblico, a un criterio coerente con l'ordinamento interno e con l'assetto della contrattazione collettiva, evitando automatismi suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri non considerati negli ordinari stanziamenti per il trattamento economico del personale.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al contrario, essa è diretta a prevenire effetti espansivi del contenzioso e a garantire maggiore prevedibilità nella gestione degli oneri retributivi delle amministrazioni pubbliche.

3. 1.7. Economie *performance* personale dirigenziale. (Proposta sostitutiva)

Al comma 7 dell'art. 1, le parole: «Le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione legata alla progressività della performance del personale dirigenziale, accertate dagli organi di controllo, sono destinate all'incremento delle risorse per la formazione del predetto personale secondo le modalità definite nell'ambito della contrattazione integrativa sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Le economie derivanti dalla riduzione delle retribuzioni legate alla performance del personale di comparto e della dirigenza, accertate dagli organi di controllo, sono utilizzate sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale».

Relazione illustrativa

Seppur, come si legge nella Relazione illustrativa al presente DL 144 del 07/08/2026, il Governo si era assunto l'impegno di modificare il previgente art. 3 della Legge 119 del 02/07/2026 (che prevedeva un meccanismo di travaso delle economie dalla dirigenza al personale non dirigenziale), la soluzione adottata nel testo attuale non si ritiene soddisfacente.

Premesso che la citata norma previgente è apparsa subito sperequata — atteso che il principio di selettività della performance si applica sia al personale del comparto sia a quello della dirigenza, mentre il travaso di risorse era previsto esclusivamente in un senso — la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 7, continua a non risolvere le criticità di fondo.

Nello specifico, la previsione di vincoli rigidi e di destinazioni predeterminate sulle quote di retribuzione non erogate incide impropriamente sulla struttura del trattamento accessorio spettante al personale. La retribuzione di risultato e le risorse destinate alla performance rispondono a logiche premiali che richiedono una gestione omogenea, coerente e non soggetta ad automatismi di destinazione prefissati per legge.



In conclusione, la nuova formulazione dell'art. 1, comma 7, che qui si propone garantisce la piena parità di trattamento tra le diverse categorie di pubblici dipendenti (dirigenti e personale del comparto), uniformando la disciplina del recupero delle economie da performance e restituisce centralità alla contrattazione collettiva nazionale, individuandola quale sede naturale ed esclusiva per definire i criteri e le modalità di utilizzo di tali risorse in modo flessibile e rispondente alle reali esigenze organizzative delle amministrazioni.

4. 1.14-bis. Proroga dei termini in materia di reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione (Articolo aggiuntivo)

Dopo il comma 14 dell'articolo 1, aggiungere il seguente: "14-bis. *All'articolo 3-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2027";
- b) al comma 2, le parole "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2027".

Relazione illustrativa

Il comma 14-bis proroga dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 i termini previsti dall'articolo 3-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 44 del 2023, rispettivamente, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato e per la stipulazione di convenzioni non onerose con istituzioni universitarie legalmente riconosciute, finalizzate all'individuazione di studenti da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro. Restano invariati l'ambito di applicazione, i requisiti, i limiti quantitativi, le modalità procedurali e ogni altra condizione prevista dalla normativa vigente.

La proroga è finalizzata a consentire alle amministrazioni di programmare e utilizzare più compiutamente i due strumenti di reclutamento, favorendo l'accesso dei giovani al pubblico impiego, la formazione di professionalità coerenti con i fabbisogni organizzativi e il ricambio generazionale.

5. 1-bis. Vincoli di spesa - rapporti di lavoro flessibili. (Comma aggiuntivo)

Dopo il comma 1, dell'articolo 2, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144 aggiungere il seguente: "1-bis. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, 122, dopo le parole: "con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni" sono inserite le seguenti: "ovvero con i vincoli di spesa di cui all'articolo 33, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

Relazione illustrativa

Al fine di coordinare la norma di cui al comma 1, dello stesso articolo 2, del DL 144/2026, che disapplica, per gli enti soggetti ai vincoli di spesa di cui all'articolo 33, del DL 34/2019, i commi 557, 557-quater e 562, dell'articolo 1, della legge 296/2006, con la previsione di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 78/2010, che stabilisce, con riferimento alle limitazioni di spesa per i rapporti di lavoro flessibili, che gli stessi non trovano applicazione per le Regioni e gli Enti locali in regola con gli obblighi di cui ai commi 557 e 562, l'emendamento introduce, in alternativa all'obbligo del rispetto dei commi 557 e 562, dell'articolo 1, della legge 296/2006, che permane per gli enti non soggetti alla disciplina del d.l. 34/2019, l'obbligo del rispetto dei vincoli di cui all'articolo 33, del DL 34/2019 per



gli enti che invece ricadono, per effetto dell'art. 2, c. 1, del d.l. 144/2026, esclusivamente nell'ambito applicativo del citato d.l. 34/2019.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che opera nell'ambito della sostenibilità finanziaria della spesa di personale di cui citato articolo 33, del DL 34/2019.

6. 2.1 bis - Coordinamento norme spesa per i rapporti di lavoro flessibili (Proposta aggiuntiva)

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 2, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144 aggiungere il comma:

“1-bis. Al comma 28, dell'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, 122, sostituire le parole: “con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296” con le parole: “con i vincoli di spesa di cui all'articolo 33, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”.

Relazione illustrativa

Al fine di coordinare la norma di cui al comma 1, dello stesso articolo 2, del DL 144/2026, che disapplica, per gli enti soggetti ai vincoli di spesa di cui all'articolo 33, del DL 34/2019, i commi 557, 557-quater e 562, dell'articolo 1, della legge 296/2006, con la previsione di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 78/2010, che stabilisce, con riferimento alle limitazioni di spesa per i rapporti di lavoro flessibili, gli stessi non trovano applicazione per le Regioni e gli Enti locali in regola con gli obblighi di cui ai commi 557 e 562, l'emendamento sostituisce l'obbligo dal rispetto dei commi 557 e 562, dell'articolo 1, della legge 296/2006, di cui all'articolo 9 comma 28, del DL 78/2010, al rispetto dei vincoli di cui all'articolo 33, del DL 34/2019.

Relazione tecnica

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che opera nell'ambito della sostenibilità finanziaria della spesa di personale di cui citato articolo 33, del DL 34/2019.

7. 2.1-bis. Disposizioni in materia di assunzioni di personale ed eliminazione di adempimenti ridondanti. (Proposta parzialmente ablativa)

Dopo il comma 1, dell'articolo 2, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144 aggiungere il seguente:
“1-bis. All'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «asseverato dall'organo di revisione» sono soppresse. All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: «asseverato dall'organo di revisione» sono soppresse”.

Relazione illustrativa

La presente proposta emendativa introduce una misura di semplificazione amministrativa volta a eliminare duplicazioni di adempimenti procedurali a carico degli organi di revisione.

Nello specifico, la soppressione dell'inciso «asseverato dall'organo di revisione» dall'articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 34/2019 e, analogamente, dall'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-



legge n. 25/2025 (relativo all'incremento del fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio), risponde all'esigenza di evitare ridondanze negli atti di controllo.

L'organo di revisione, infatti, è già chiamato a pronunciarsi in sede di parere sullo schema del bilancio di previsione finanziario dell'Ente, sede nella quale verifica che siano soddisfatti tutti i parametri stabiliti per garantire l'equilibrio finanziario, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni (in particolare secondo le disposizioni dell'articolo 40 e dell'allegato 9, con un orizzonte temporale triennale).

Inoltre, il Collegio/organo di revisione effettua un monitoraggio costante sul buon andamento contabile dell'Ente esaminando e verificando gli equilibri di bilancio in occasione di ogni singolo provvedimento sottoposto al suo esame (quali assestamenti e variazioni di bilancio).

Considerato infine che l'articolo 33, comma 1, del d.l. n. 34/2019 (unitamente al connesso decreto attuativo del 3 settembre 2019) definisce già in modo rigoroso ed esaustivo i parametri e i criteri di calcolo per l'ampliamento della capacità di spesa di personale e la determinazione delle risorse, l'asseverazione specifica rappresenta un inutile duplicato, risultando il controllo ampiamente e ordinariamente garantito dai compiti istituzionali dell'organo di revisione.

8. 2.1-bis. Capacità assunzionale Enti non soggetti al regime di cui all'art. 33 d.l. 34/2009. (Comma aggiuntivo)

Dopo il comma 1, dell'articolo 2, aggiungere il seguente "1- bis. Nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, a decorrere dal 1° gennaio 2026, gli enti non soggetti alla disciplina assunzionale di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over".

Relazione illustrativa

La proposta emendativa interviene sulla disciplina della capacità assunzionale degli enti territoriali non soggetti al regime di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

In particolare, si propone di rendere strutturale, a decorrere dal 2026, la possibilità per tali enti di computare, ai fini della determinazione della capacità assunzionale, oltre alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, anche quelle programmate nel corso dell'anno di riferimento. Tale facoltà, prevista dalla normativa vigente per periodi temporali limitati, consente di assicurare una maggiore coerenza tra la programmazione delle cessazioni e quella delle assunzioni, favorendo una più tempestiva sostituzione del personale e una più efficace programmazione del fabbisogno.

Il computo delle cessazioni programmate ai fini della capacità assunzionale non consente di anticipare le assunzioni, che possono essere effettuate esclusivamente a seguito delle effettive cessazioni del rapporto di lavoro, determinando il relativo turnover.

La disposizione assume rilievo per gli enti di minori dimensioni e per gli enti che esercitano funzioni e servizi in forma associata, nei quali la cessazione di personale può determinare significative ricadute sulla capacità organizzativa e sulla continuità dei servizi.

L'intervento è coordinato con la disciplina introdotta dall'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 e con le successive modifiche, da ultimo quelle recate dall'articolo 2 del decreto-legge n. 144 del 2026, e non trova applicazione nei confronti degli enti soggetti al relativo regime di sostenibilità finanziaria.



Restano in ogni caso fermi, per gli enti interessati dalla disposizione, i vincoli e i limiti vigenti in materia di spesa di personale, di equilibrio finanziario e di programmazione del fabbisogno di personale.

La proposta non comporta, pertanto, un incremento delle facoltà assunzionali complessivamente spettanti agli enti, ma consente esclusivamente una diversa programmazione temporale del loro utilizzo, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. 2.1-bis. Assunzione di personale nelle Regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria. (Comma aggiuntivo)

Dopo il comma 1, dell'articolo 2, aggiungere il seguente: 1-bis. *"All'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente periodo "Il predetto valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 costituisce il parametro fisso da rapportare all'incremento delle unità di personale ai fini dell'adeguamento di cui al periodo precedente".*

Relazione illustrativa

L'emendamento è rivolto a chiarire che la quantificazione del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 ai fini dell'adeguamento del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 è da effettuarsi un'unica volta, al netto dei successivi incrementi del fondo in deroga al limite stesso, e rappresenta il parametro cui moltiplicare il numero di unità di personale aggiuntive rispetto a quelle in servizio al 31.12.2018, ai fini dell'adeguamento previsto dall'art. 33, comma 1, del d.l. n. 34/2019.

10. 2.1-bis. Proroga facoltativa delle stabilizzazioni del personale a tempo determinato di cui all'art. 3, comma 5, del DL 44/2023. (Comma aggiuntivo)

Dopo il comma 1, dell'articolo 2, aggiungere il seguente: "1-bis. *All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2029".*

Relazione illustrativa

Il comma aggiuntivo proroga al 31 dicembre 2029 il termine entro il quale le Regioni, le Province, i Comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane possono avvalersi della facoltà di stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato prevista dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, mantenendo invariati gli ulteriori requisiti soggettivi e oggettivi e le condizioni stabiliti dalla normativa vigente.

La proroga è finalizzata a consentire alle amministrazioni interessate di proseguire gradualmente i percorsi di superamento del precariato, valorizzando le professionalità già selezionate, formate e impiegate presso gli enti. Il ricorso a personale che abbia già maturato una significativa esperienza presso l'amministrazione consente, inoltre, di preservare le competenze acquisite, ridurre i tempi e gli oneri amministrativi e organizzativi connessi all'espletamento di nuove procedure concorsuali, nonché favorire una più tempestiva copertura dei fabbisogni e la continuità e l'efficienza dell'azione amministrativa.

Il ricorso all'istituto conserva carattere esclusivamente facoltativo e non determina obblighi assunzionali per le amministrazioni interessate. Le eventuali stabilizzazioni restano subordinate alla programmazione dei fabbisogni di personale e sono effettuate nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.



11. 2 bis- Modifiche all'articolo 5-bis del decreto-legge 19/2026 così come modificato dall'articolo 14-bis del decreto-legge 38/2026, convertito dalla legge 88/2026. - Fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali" (Articolo aggiuntivo)

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente: "2 bis 1. All'articolo 5 bis del decreto-legge 19 febbraio 2026, n.19 così come modificato dall'articolo 14-bis del decreto-legge 27 marzo 2026, n38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n.88, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole *"a seguito delle attività di contrasto dell'evasione fiscale dei tributi regionali"* sono aggiunte *"con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali"*; e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: *"Ai fini del computo dell'accantonamento di cui al secondo periodo, il gettito derivante dalle attività svolte dall'Agenzia delle entrate-riscossione o dai concessionari affidatari della riscossione, accertamento e recupero, anche coattivo, delle entrate tributarie regionali di cui al precedente periodo, alimenta il Fondo nella misura del 50 per cento, restando esclusa ogni attribuzione di risorse allo stesso nel caso in cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non svolgano le attività propedeutiche all'affidamento dei ruoli."*;

b) al comma 2, dopo le parole *"della capacità di contrasto dell'evasione"* sono aggiunte *"al trattamento accessorio del personale,"*;

c) al comma 3, secondo periodo, le parole *"non dirigente"* sono abrogate e al termine del comma è aggiunto il seguente periodo: *"A tale scopo le risorse del Fondo di cui al comma 1 confluiscono, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel Fondo risorse decentrate. Al personale con qualifica dirigenziale l'incentivo di cui al presente comma è corrisposto in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."*

Relazione

L'emendamento interviene sull'articolo 5-bis del decreto-legge 19/2026 con l'obiettivo di rafforzare il ruolo delle strutture tributarie regionali nel contrasto all'evasione dei tributi regionali e di rendere maggiormente coerente la disciplina con il quadro normativo introdotto dall'articolo 14-bis del decreto-legge 38/2026, convertito dalla legge 88/2026.

Di seguito si evidenziano le modifiche proposte:

Ridefinizione della base di calcolo del Fondo (comma 1)

L'emendamento specifica che il Fondo è alimentato mediante accantonamento di una quota, fino all'1%, del gettito effettivamente riscosso a seguito delle attività di contrasto dell'evasione dei tributi regionali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali. La precisazione risponde all'esigenza di circoscrivere il perimetro dei tributi effettivamente gestiti dalle Regioni, evitando sovrapposizioni con entrate la cui gestione è integralmente statale.

Inclusione parziale del gettito riscosso tramite Agente della Riscossione o concessionari (comma 1)

La disciplina vigente escludeva integralmente dal computo del Fondo il gettito derivante da attività svolte dall'Agenzia delle entrate-Riscossione o da concessionari esterni. L'emendamento introduce



una disciplina più equilibrata, prevedendo che il gettito riscosso tramite tali soggetti alimenti il Fondo nella misura del 50%, a condizione che le Regioni abbiano svolto le attività propedeutiche all'affidamento dei ruoli e che il riscosso sia interamente contabilizzato nei capitoli regionali. Questa modifica recepisce il principio secondo cui il recupero delle somme rimosse dall'Agente della Riscossione costituisce comunque il risultato diretto dell'attività istruttoria e accertativa svolta dal personale regionale, anche nella prospettiva dell'applicazione dell'istituto dell'accertamento esecutivo contenuta nello schema di decreto attuativo della Legge 111/2023 inerente la fiscalità territoriale.

Integrazione delle finalità del fondo (comma 2)

Sono state integrate le finalità del fondo con la previsione della destinazione di una quota dello stesso anche al trattamento accessorio del personale in modo da risolvere l'incoerenza con il contenuto di cui al comma 3

Estensione dell'incentivo al personale dirigenziale (comma 3)

La modifica introduce una previsione innovativa: l'incentivo correlato alla performance è riconosciuto anche al personale con qualifica dirigenziale, in deroga al regime di onnicomprensività previsto dall'articolo 24, comma 3, del d.lgs. 165/2001. Questa scelta risponde alla necessità di valorizzare il ruolo di coordinamento e responsabilità gestionale dei dirigenti nelle attività di contrasto all'evasione e di armonizzare la disciplina a quanto già previsto per i dipendenti degli uffici tributari degli Enti Locali prevista dall'art. 1 c. 1091 della Legge 145/2018.

Confluenza delle risorse nel Fondo risorse decentrate (comma 3)

L'emendamento stabilisce che le risorse del Fondo confluiscono nel Fondo risorse decentrate in deroga al limite dell'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, consentendo così una maggiore flessibilità nella destinazione delle risorse e la piena valorizzazione del personale coinvolto.

12. 3bis "Misure urgenti di adeguamento alla sentenza 152/2025 della Corte costituzionale". (Articolo aggiuntivo)

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente: "3 bis. All'art. 1, comma 790 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

IPOTESI A

790. Alla fine di ciascun esercizio, il fondo di cui al comma 789, per gli enti in situazione di disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente, costituisce un'economia che concorre almeno per un terzo al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, in misura aggiuntiva rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione.

Per gli enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito. Ai fini del presente comma, le regioni e le province autonome considerano il disavanzo di amministrazione al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto".

IPOTESI B

790. Alla fine di ciascun esercizio, il fondo di cui al comma 789 confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito. Ai fini del presente comma, le



Regioni e le Province autonome considerano il disavanzo di amministrazione al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto.

Relazione

Con la sentenza 152/2025 della Corte costituzionale è stato affermato che «la totale preclusione per l'intero quinquennio dell'impiego per investimenti da parte delle Regioni in disavanzo risulta, in effetti, potenzialmente idonea a determinare, al termine del periodo di applicazione del contributo alla finanza pubblica, eccessivi divari infrastrutturali tra i territori, a causa di una discriminazione tra le Regioni che si può riflettere in un pregiudizio al principio di eguaglianza sostanziale», ritenendosi dunque «necessario sollecitare il legislatore, per le annualità successive a quella in corso, a rivedere, in una fisiologica dialettica con le Regioni orientata al bene comune, l'eccessiva rigidità del meccanismo, consentendo anche alle Regioni in disavanzo di utilizzare una parte del contributo per la spesa di investimento».

13. 9-bis. Proroga facoltativa delle graduatorie concorsuali vigenti. (Comma aggiuntivo con subordinata)

All'articolo 2, dopo il comma 9, aggiungere il seguente: "9-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, entro il 31 dicembre 2028, possono, al fine di far fronte a motivate esigenze organizzative e funzionali e di assicurare la continuità e l'efficienza dell'azione amministrativa, prorogare, fino a una durata complessiva di quattro anni, il termine di vigenza delle graduatorie concorsuali da esse approvate e in corso di validità".

Relazione illustrativa

Il comma 9-bis riconosce alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, la facoltà di prorogare, entro il 31 dicembre 2028 e fino a una durata complessiva non superiore a quattro anni, il termine di vigenza delle graduatorie concorsuali da esse approvate e ancora in corso di validità, al fine di far fronte a motivate esigenze organizzative e funzionali e di assicurare la continuità e l'efficienza dell'azione amministrativa.

In particolare, la misura consente alle amministrazioni interessate di valutare autonomamente, sulla base delle proprie esigenze organizzative, funzionali e assunzionali, l'opportunità di utilizzare più a lungo graduatorie già formate, valorizzando le procedure selettive concluse, riducendo i tempi e gli oneri amministrativi connessi all'indizione di nuovi concorsi e favorendo una più tempestiva copertura dei fabbisogni di personale, anche al fine di evitare situazioni di discontinuità nello svolgimento delle attività istituzionali e nell'erogazione dei servizi alla collettività.

o, in subordine

9-bis Proroga facoltativa delle graduatorie concorsuali vigenti

All'articolo 2, dopo il comma 9, aggiungere il seguente: "9-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, entro il 31 dicembre 2028, possono, al fine di far fronte a motivate esigenze organizzative e funzionali e di assicurare la continuità e l'efficienza dell'azione amministrativa,



prorogare di un anno il termine di vigenza delle graduatorie concorsuali da esse approvate e in corso di validità”.

Relazione illustrativa

Il comma 9-bis riconosce alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, la facoltà di prorogare, entro il 31 dicembre 2028, di un anno la vigenza delle graduatorie concorsuali da esse approvate e ancora in corso di validità, al fine di far fronte a motivate esigenze organizzative e funzionali e di assicurare la continuità e l'efficienza dell'azione amministrativa.

In particolare, la misura consente alle amministrazioni interessate di valutare autonomamente, sulla base delle proprie esigenze organizzative, funzionali e assunzionali, l'opportunità di utilizzare più a lungo graduatorie già formate, valorizzando le procedure selettive concluse, riducendo i tempi e gli oneri amministrativi connessi all'indizione di nuovi concorsi e favorendo una più tempestiva copertura dei fabbisogni di personale, anche al fine di evitare situazioni di discontinuità nello svolgimento delle attività istituzionali e nell'erogazione dei servizi alla collettività.

14. 14-bis Modifiche alle disposizioni in materia di affidamento di servizi sanitari a terzi. (Articolo aggiuntivo)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Modifiche alle disposizioni in materia di affidamento di servizi sanitari a terzi)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al 30 giugno 2027, possono affidare a terzi, per non più di dodici mesi, i servizi di emergenza-urgenza anche in più occasioni e con possibilità di proroga, comunque non oltre il predetto termine, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente periodo nonché delle linee guida contenute nel decreto del Ministro della salute di cui al comma 3 recanti le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici”.

b) al comma 2, dopo le parole: “i servizi di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del medesimo comma 1”.»

Relazione illustrativa

Con l'introduzione del secondo periodo all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2023 e l'integrazione apportata al comma 2 del medesimo articolo, si consente, fino al 30 giugno 2027, alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale di affidare a terzi i servizi di emergenza-urgenza anche in più occasioni e con possibilità di proroga, comunque non eccedente il predetto termine.

La misura si rende necessaria in quanto l'obbligo di affidamento dei predetti servizi da parte di ciascuna stazione appaltante in un'unica occasione e per non più di dodici mesi non prorogabili può determinare, alla scadenza dell'appalto, una significativa riduzione delle prestazioni erogate nell'ambito delle strutture di emergenza-urgenza. Tali strutture soffrono, come noto, di una generale forte carenza di personale, cui le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale non riescono a far fronte nonostante la ripetuta indizione di procedure concorsuali, che di frequente vanno deserte o comunque determinano un numero di assunzioni largamente inferiore rispetto al fabbisogno.

Si sottolinea, al riguardo, che spesso neppure il ricorso alle prestazioni aggiuntive da parte del personale in servizio è in grado di sopperire a tale carenza di organico.



15. 14-bis Disposizioni in materia di contratti di lavoro flessibile negli enti del Servizio sanitario nazionale (Articolo aggiuntivo)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis (Disposizioni in materia di contratti di lavoro flessibile negli enti del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al settimo periodo, dopo le parole: "con riferimento al personale della dirigenza medica" sono inserite le seguenti: ", veterinaria e sanitaria".»

Relazione illustrativa

L'emendamento estende la deroga al limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, già prevista nei confronti del personale della dirigenza medica e del personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario limitatamente a ciascun anno del triennio 2024-2026, anche al personale della dirigenza veterinaria e sanitaria.

La modifica si rende necessaria in considerazione della frequente esigenza degli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, di acquisire personale anche di tali profili con contratti di lavoro flessibile oltre il limite del 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009, sia nei casi di mancanza di candidati idonei nelle graduatorie di concorso pubblico, sia laddove il fabbisogno aziendale sia legato a esigenze di carattere temporaneo o a vacanze transitorie di organico.

L'emendamento proposto non determina nuovi o maggiori oneri, poiché gli oneri per il reclutamento di personale con contratti di lavoro flessibile sono compresi nel limite generale di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107.

16. 14-bis. Disposizioni in materia di trattamento giuridico, economico e previdenziale dei direttori dei servizi socio-sanitari delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. (Articolo aggiuntivo)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis (Disposizioni in materia di trattamento giuridico, economico e previdenziale dei direttori dei servizi socio-sanitari delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 12 è inserito il seguente:

"12-bis. Le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano altresì, per la durata dell'incarico, ai direttori dei servizi socio-sanitari, comunque denominati, nominati presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale ove tale figura sia prevista dalla legislazione regionale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, nonché alle figure regionali ad essi funzionalmente equivalenti, purché componenti della direzione di cui all'articolo 3, comma 1-quinquies, secondo la legislazione regionale."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro ____ per l'anno ____, in euro ____ per l'anno ____ e in euro ____ annui a decorrere dall'anno ____, si provvede mediante corrispondente riduzione

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Relazione illustrativa

La disposizione è finalizzata ad equiparare il trattamento giuridico, economico e previdenziale dei direttori dei servizi socio-sanitari delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale a quello dei direttori generali, amministrativi e sanitari.

L'articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, prevede che la nomina a direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario determini, per i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni, con diritto al mantenimento del posto e con utilità del periodo ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Il successivo comma 12 disciplina il relativo trattamento economico e gli oneri contributivi.

La disciplina vigente non menziona tuttavia i direttori dei servizi socio-sanitari, pur trattandosi di figure ormai previste in diversi ordinamenti regionali e, in molte realtà, stabilmente inserite nella direzione strategica aziendale. Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, riconosce tale figura ove prevista dalla legislazione regionale, ma non estende ad essa il regime previdenziale previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Ne deriva un disallineamento tra il piano organizzativo e quello previdenziale: le Regioni possono prevedere il direttore dei servizi socio-sanitari nell'ambito della propria autonomia organizzativa, ma, in assenza di una norma statale espressa, non possono determinarne l'equiparazione previdenziale ai direttori generale, amministrativo e sanitario. La materia previdenziale rientra infatti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione.

La necessità di una previsione statale espressa è confermata anche dalla giurisprudenza, che ha escluso la possibilità di ricavare l'estensione del regime previdenziale dell'articolo 3-bis in via analogica o sulla sola base della legislazione regionale. L'assimilazione funzionale o organizzativa del direttore dei servizi socio-sanitari alle altre figure apicali non è quindi sufficiente a produrre gli effetti previdenziali previsti per direttori generali, amministrativi e sanitari.

La disposizione proposta segue il precedente dell'articolo 10-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, che ha esteso ai direttori scientifici degli IRCCS pubblici l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi 11 e 12, del decreto legislativo n. 502 del 1992.

L'intervento non istituisce una nuova figura nazionale obbligatoria né incide sull'autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari. Esso si limita a prevedere che, ove il direttore dei servizi socio-sanitari, comunque denominato, sia previsto dalla legislazione regionale quale componente della direzione strategica aziendale o figura funzionalmente equivalente, ad esso si applichi il medesimo regime previsto per le altre figure apicali della direzione aziendale.

La formulazione "comunque denominato" consente di tenere conto delle diverse denominazioni adottate dalle legislazioni regionali, evitando disparità di trattamento fondate su differenze meramente nominalistiche.

L'estensione riguarda il collocamento in aspettativa senza assegni, la conservazione del posto, l'utilità del periodo ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché gli oneri contributivi previsti dall'articolo 3-bis, comma 12, del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Sul piano finanziario, la disposizione richiede una specifica quantificazione degli oneri mediante relazione tecnica, analogamente a quanto avvenuto per i direttori scientifici degli IRCCS. L'estensione del regime può infatti determinare oneri contributivi ulteriori rispetto alla legislazione vigente, da valutare sulla base della platea dei direttori socio-sanitari interessati, della quota di incaricati provenienti da rapporto di lavoro dipendente, della durata degli incarichi e del relativo trattamento economico utile ai fini contributivi.



Per tale ragione la norma prevede una copertura finanziaria espressa, con importi da determinare in sede di relazione tecnica, nonché l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

La disposizione si applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e, per gli incarichi in corso, limitatamente ai periodi successivi alla medesima data, evitando effetti retroattivi su periodi già conclusi.

In conclusione, la norma consente di assicurare maggiore coerenza ordinamentale, uniformità di trattamento e certezza applicativa, superando l'attuale frammentazione derivante dalla sola disciplina regionale e dalle diverse prassi aziendali.

17. 14- bis. Disposizioni in materia di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale. (Articolo aggiuntivo)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis (Disposizioni in materia di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, commi 7 e 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, nonché dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di esperienza professionale utile, consente la partecipazione alle procedure selettive per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa anche ai soggetti che, al momento della presentazione della domanda, non siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato con aziende o enti del Servizio sanitario nazionale o con altre pubbliche amministrazioni.

2. Nei casi di cui al comma 1, il conferimento dell'incarico al candidato che ha conseguito il miglior punteggio comporta, ricorrendone i presupposti e nel rispetto dei vincoli ordinamentali, assunzionali e finanziari vigenti, la costituzione del rapporto di lavoro dirigenziale a tempo indeterminato con l'azienda o ente che ha indetto la procedura, ferma restando la durata dell'incarico di direzione di struttura complessa e il periodo di prova previsti dalla normativa vigente.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa già bandite, in corso o concluse alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché ai rapporti di lavoro e agli incarichi già costituiti in esito alle medesime procedure, fatti salvi i giudicati.

4. Resta fermo il riparto di giurisdizione previsto dalla normativa vigente.»

Relazione illustrativa

La disposizione è volta a chiarire il perimetro soggettivo di accesso alle procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, disciplinate dall'articolo 15, commi 7 e 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Recenti pronunce delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, intervenute sul riparto di giurisdizione, hanno affermato che le controversie relative al conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, escludendo la natura di pubblico concorso della procedura ai fini dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Tale ricostruzione, pur riferita al profilo della giurisdizione, ha determinato incertezze applicative in ordine alla possibilità di ammettere alle procedure anche professionisti non titolari, al momento della domanda, di un rapporto di lavoro subordinato con aziende o enti del Servizio sanitario nazionale o con altre pubbliche amministrazioni, ancorché in possesso dei requisiti previsti dal decreto del



Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e dalla disciplina vigente in materia di esperienza professionale utile.

La norma chiarisce pertanto che il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente consente la partecipazione alla procedura selettiva anche ai candidati esterni al Servizio sanitario nazionale e alla pubblica amministrazione. In tali casi, il conferimento dell'incarico comporta anche la costituzione del rapporto di lavoro dirigenziale a tempo indeterminato con l'azienda o ente che ha indetto la procedura, nel rispetto dei vincoli ordinamentali, assunzionali e finanziari vigenti.

La disposizione si applica anche alle procedure già bandite, in corso o concluse alla data di entrata in vigore della norma, nonché ai rapporti e agli incarichi già costituiti, fatti salvi i giudicati, al fine di prevenire contenziosi e assicurare certezza agli assetti organizzativi delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Resta fermo il vigente riparto di giurisdizione.

18. 14. bis. Modifiche all'art. 7 del DL 95/2025 in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici. (Proposta sostitutiva e comma aggiuntivo)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente: "14 bis. "All'articolo 7, secondo comma, del Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118, le parole "... l'avvenuto integrale recupero ..." sono sostituite dalle seguenti "... l'ammontare ..." e "Dopo il secondo comma dell'articolo 7, del Decreto - Legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118, aggiungere il seguente: "2-bis. Non si procede al recupero degli importi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici di cui al precedente comma 2 di ammontare inferiore a 12 euro".

Relazione

La proposta di modifica della formulazione del comma 2 dell'art. 7 del DL 95/2025 consente alle Regioni ed alle Province Autonome di accedere al contributo statale indipendentemente dall'avvenuto integrale recupero delle somme da parte delle aziende fornitrici. La lettura combinata del comma 2 e dell'ultimo periodo del comma 4 condiziona l'erogazione del fondo di cui al comma 3 all'avvenuto integrale recupero degli importi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici attraverso i versamenti ovvero tramite l'applicazione della misura di compensazione ai sensi dell'art. 9-ter comma 9-bis del D.L. 78/2015. Esiste tuttavia un'oggettiva impossibilità nel conseguire per tutti i fornitori l'integrale e tempestivo recupero del credito attraverso la misura della compensazione in ragione della sussistenza di molteplici casistiche:

- ai fornitori attivi per i quali i giudizi risultano ancora pendenti con relative sospensive non può essere attivata la compensazione, fino all'eventuale conclusione con soccombenza dei medesimi giudizi;
- ai fornitori cessati, per i quali la compensazione è indiscutibilmente irrealizzabile, può essere solo attivata la procedura di recupero crediti con evidenti allungamenti delle tempistiche di recupero;
- ai fornitori attivi o cessati in liquidazione risulta difficilmente percorribile anche la procedura di recupero crediti;
- ai fornitori con contratti attivi, ma non pienamente capienti rispetto valore del debito, dovrà essere applicata una formula mista, compensazione e recupero crediti;
- per i fornitori con contratti attivi e capienti ma con fatturazioni di modica entità, il recupero del credito mediante compensazione avrà tempistiche di medio periodo;



- fornitori per i quali la compensazione finanziaria in unica soluzione implicherebbe di fatto l'azzeramento dei pagamenti da parte del Servizio Sanitario con il concreto il rischio di determinare una crisi di liquidità

La proposta di inserimento del comma 2-bis all'art. 7 del DL 95/2025 stabilisce in 12 euro l'importo al di sotto del quale non si procede al recupero degli importi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici in quanto la procedura di recupero risulterebbe non economica in quanto gli oneri del recupero sono più alti delle somme recuperate.

19. 18 bis. Completamento dello stato della ricostruzione Sisma Emilia 2012. (Articolo aggiuntivo)

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

“Art. 18 bis. Allo scopo di assicurare il proseguimento e la conclusione del processo di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici d 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, la durata dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, comma 565 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 nei territori della regione Emilia-Romagna è prorogato per la durata di due anni a decorrere dal 1° gennaio 2028 fino al 31 dicembre 2029.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, il Commissario Straordinario nominato con decreto del Consiglio dei ministri, a firma del Ministro della Protezione Civile e le Politiche del Mare, in data 22 gennaio 2026 e registrato dalla Corte dei conti con visto del 16 marzo 2026, n. 710 e la propria Struttura speciale, costituita con decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare in data 2 aprile 2026, ai fini del completamento e della conclusione degli interventi di ricostruzione pubblica e privata proseguono in continuità nella gestione delle attività, assicurando il presidio ed il monitoraggio delle stesse ai sensi e nelle modalità già previste dall'articolo 1, comma 566 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Per il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati, gli uffici, le strutture, gli organismi di supporto, nonché gli enti cui sono state attribuite funzioni nell'ambito della gestione degli interventi di ricostruzione, continuano ad operare senza soluzione di continuità per il periodo di cui al comma 1.

Relazione

Al fine di concludere la ricostruzione nei territori colpiti dal Sisma 2012 della Regione Emilia-Romagna, si propone la proroga dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale previsto dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, anche in ragione dell'attuazione delle misure in adozione previste dall'articolo 1, commi 616 e 618 della legge 199/2025 e dell'articolo 25 della legge 18 marzo 2025, n. 40.

Il sisma Emilia 2012 in particolare presenta la necessità di presidiare il delicato tema della conclusione del processo di ricostruzione privata, delle opere pubbliche e dei beni culturali oggetto del Piano pluriennale di ricostruzione di recente presentato alla Cabina di Coordinamento istituita ai sensi della suddetta legge 40/2025, nonché della predisposizione ed attuazione delle misure finalizzate ad incentivare i territori così gravemente e sensibilmente colpiti dagli eventi e quindi ancora caratterizzati da fragilità e necessità di sviluppo ed incentivazione.

Particolare attenzione merita altresì la conclusione del contenzioso ancora pendente e delle procedure esecutive in essere che interessa diverse pratiche soprattutto afferenti alla ricostruzione privata.

La fase conclusiva della ricostruzione post sisma Emilia 2012 è infatti caratterizzata da un significativo numero di procedimenti giudiziari ancora pendenti (civili, amministrativi, contabili e penali), procedimenti esecutivi e concorsuali riguardanti contributi pubblici concessi per la ricostruzione privata e pubblica, nonché da rilevanti attività di recupero conseguenti a revoche totali o parziali dei contributi già erogati.

Tali attività comportano la gestione di ingenti risorse pubbliche e richiedono competenze tecniche, amministrative e giuridiche altamente specialistiche, maturate nel corso di oltre un decennio di esperienza



commissariale e non facilmente trasferibili ad altre strutture amministrative senza pregiudizio per l'efficacia dell'azione pubblica.

La proroga proposta è pertanto finalizzata a garantire il presidio per il completamento ordinato della ricostruzione sia privata, sia pubblica e dei beni culturali come noto caratterizzati da procedimenti maggiormente complessi, la puntuale allocazione dei piani di sviluppo sui territori maggiormente fragili, la corretta definizione dei rapporti giuridici ancora pendenti, la tutela delle risorse pubbliche investite nel processo ricostruttivo e la salvaguardia degli interessi erariali connessi alle attività di recupero delle somme indebitamente percepite.

Copertura finanziaria:

La presente disposizione non necessita di copertura finanziaria

20. Art. 18 ter. Contabilità speciale (Articolo aggiuntivo con subordinata)

Dopo l'articolo 18 bis è aggiunto il seguente: "Art. 18 ter. Contabilità speciale

1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla proroga di cui al precedente art. 18 bis, comma 1, il Commissario Straordinario, già titolare della contabilità speciale, è autorizzato alla prosecuzione della relativa gestione con le medesime modalità, ferma restando l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica.

2. Alla scadenza del medesimo periodo di cui al precedente art. 18 bis, comma 1, il Commissario Straordinario provvede, nei successivi due anni, alla chiusura della contabilità speciale trasferendo alla Regione Emilia-Romagna le eventuali residue disponibilità rispetto ad attività ancora in essere; sono altresì trasferiti alla Regione Emilia-Romagna ogni obbligazione e rapporto a vario titolo pendente.

3. Per il completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione e per il periodo di cui al precedente art. 18 bis, comma 1, sono stanziati ulteriori € 12 milioni di euro -di cui 7 per il 2028 e 5 per il 2029 - per le sole spese di funzionamento, ferme restando le risorse residue nella contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Relazione

Il Fondo di contabilità speciale attualmente in dotazione del Commissario Straordinario, le risorse residue ivi contenute di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed i trasferimenti già stanziati a valere consentono la totale copertura per addivenire alla conclusione del processo di ricostruzione Sisma Emilia 2012.

Copertura finanziaria: La norma proposta non necessita di copertura finanziaria

In subordine

Dopo l'articolo 18 bis è aggiunto il seguente: "Art. 18 ter. Contabilità speciale

1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla proroga di cui al precedente art. 18 bis, comma 1, il Commissario Straordinario, già titolare della contabilità speciale, è autorizzato alla prosecuzione della relativa gestione con le medesime modalità, ferma restando l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica.



2. Alla scadenza del medesimo periodo di cui al precedente art. 18 bis, comma 1, il Commissario Straordinario provvede, nei successivi due anni, alla chiusura della contabilità speciale trasferendo alla Regione Emilia-Romagna le eventuali residue disponibilità rispetto ad attività ancora in essere; sono altresì trasferiti alla Regione Emilia-Romagna ogni obbligazione e rapporto a vario titolo pendente.

3. Per il completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione e per il periodo di cui al precedente art. 18 bis, comma 1, sono stanziati ulteriori € 12 milioni di euro - di cui 7 per il 2028 e 5 per il 2029 - per le sole spese di funzionamento, ferme restando le risorse residue nella contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. Agli oneri derivanti dalla proroga di cui al primo periodo, pari a 12 milioni di euro, si provvede nei limiti delle risorse di parte corrente assegnate con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante «Ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per gli anni 2028 e 2029», pubblicato nel sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia.

Relazione

Il Fondo di contabilità speciale attualmente in dotazione del Commissario Straordinario, le risorse residue ivi contenute di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed i trasferimenti già stanziati consentono la totale copertura per addivenire alla conclusione del processo di ricostruzione Sisma Emilia 2012, fatta eccezione per le sole spese di funzionamento riferite al biennio oggetto della presente proroga.

Copertura finanziaria: la norma proposta necessita di copertura finanziaria

21. 25 bis - Clausola di salvaguardia per le RSS (Articolo aggiuntivo)

Dopo l'articolo 25, è aggiunto il seguente:

«Art. 25-bis (*Regioni a statuto speciale e province autonome*)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

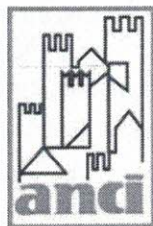
Relazione

La richiesta si pone a tutela delle competenze legislative e amministrative riconosciute alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome dai propri statuti speciali.

Roma, 10 settembre 2026



10.08.2026



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

**Ddl di conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante
“Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti
territoriali, nonché in materia di protezione civile”**

AC 3083

Sommario (asterisco* su norme di fondamentale importanza)

✓ NORME PERSONALE ENTI LOCALI E SEGRETARI COMUNALI	4
* Fruizione ferie: norma interpretativa autentica salario accessorio	4
* Incarichi art. 110 TUEL	5
* Sostenibilità finanziaria anche per le assunzioni tempo determinato	6
* Disposizioni in materia di trattamento accessorio per gli enti di area vasta della Regione Siciliana	6
* Incentivi per la gestione delle entrate locali	8
* Fondo dirigenza	9
Trattamento economico accessorio- Potenziamento dell'autonomia organizzativa degli enti locali in materia di trattamento economico accessorio	10
Definizione standard organici enti locali	11
Neutralizzazione della spesa delle assunzioni etero-finanziate	12
Personale delle fondazioni lirico sinfoniche	13
Utilizzo economie Fondo DPCM 30 dicembre 2022 per assunzioni segretari comunali nei piccoli Comuni	13
Stabilizzazione LSU nei comuni in dissesto	14
Progressioni tra le aree per il personale educativo-scolastico	15
Oneri per i rinnovi contrattuali	15
Modifiche all'articolo 3-bis, comma 4 del D.L. n. 80/2021	16
✓ PROTEZIONE CIVILE	16
Lavori di somma urgenza di protezione civile	16
✓ MODIFICHE TUEL	17
* Misure straordinarie in materia di dissesto finanziario, con riferimento alla gestione del Fondo anticipazione liquidità e alla misura degli interessi debitori	17
* Modifiche art. 210 TUEL su affidamento tesoreria	18
Riparto di competenze consigli comunali	19
Permessi e licenze	20
Trattamento pensionistico amministratori locali lavoratori autonomi	20
Uffici di Staff (Art. 90 TUEL)	21
Organizzazione e personale	21
Incarichi e criteri di nomina dei revisori	22
✓ UNIONI DI COMUNI	22
Armonizzazione ordinamento Unioni dei Comuni	22
Spese delle unioni	23
✓ ALTRE NORME	23



Facoltà di istituzione dell'Imposta di soggiorno per tutti i Comuni e Unioni di Comuni.....	23
Modifiche alla disciplina sul risarcimento del danno nei casi di ritardato pagamento di cui all'articolo 6, comma 2, d.lgs. 231 del 2002.....	24
Regolarità fiscale e sospensione dei pagamenti.....	25
Regolarità contributiva e sospensione dei pagamenti.....	25
Misure in materia di insegne di esercizio e mezzi pubblicitari	26
Continuità dei servizi scolastici comunali	27
Canone Unico per le occupazioni permanenti del suolo pubblico per servizi di comunicazione elettronica.....	28
Indennità amministratori- Soppressione termine previsto dall'articolo 1, comma 20 ter del dl n. 198/2022.....	29
Salvaguardia opere medie concluse o in corso	29



✓ **NORME PERSONALE ENTI LOCALI E SEGRETARI COMUNALI**

* **Fruizione ferie: norma interpretativa autentica salario accessorio**

Art. 1.

(Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione)

All'art. 1, dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

1-bis. Nel rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'espressione "ferie retribuite" di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, va intesa nel senso che durante i periodi di fruizione delle ferie al dipendente spetta la normale retribuzione, con esclusione dei compensi che richiedono lo svolgimento effettivo delle mansioni e di quelli che non siano erogati per dodici mensilità, fatto salvo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva".

Motivazione

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nel dare attuazione all'art. 7 della Direttiva n. 88/2003, ha stabilito che l'espressione "ferie annuali retribuite" va letta nel senso che il lavoratore mantenga anche durante il periodo di riposo lo stesso livello retributivo ricevuto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, in quanto il lavoratore rischia di essere indotto a non godere delle ferie e, quindi, a rinunciare all'esercizio di un diritto, se il compenso ricevuto durante le ferie annuali dovesse essere inferiore alla retribuzione ordinaria che viene corrisposta durante i periodi di lavoro effettivo, in quanto ciò determinerebbe una diminuzione della sua retribuzione.

La giurisprudenza della CGUE si è formata in ambito di rapporti di lavoro privati, che sono governati da una contrattazione collettiva peculiare e differente rispetto a quella in vigore in Italia nel pubblico impiego; tuttavia, le sentenze della CGUE hanno "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (Cass. n. 13425/2019).

Questa interpretazione, tuttavia, se applicata sic et simpliciter al pubblico impiego potrebbe portare a delle distorsioni in quanto aumenterebbe il costo del pubblico impiego, con sofferenza per gli equilibri di bilancio degli Enti pubblici, in particolare di quelli di dimensioni medio piccole, come i Comuni, senza tuttavia conseguire la finalità che ha ispirato la CGUE, ovvero quella di tutelare il diritto alle ferie dei dipendenti.

Questa eventualità, vale a dire il pericolo che i dipendenti potrebbero essere indotti a rinunciare di fatto alle ferie, non può verificarsi nel settore del pubblico impiego contrattualizzato in quanto in ambito nazionale operano norme statali e pattizie che di fatto obbligano il lavoratore a fruire delle ferie maturate entro tempi certi, non danno diritto alla monetizzazione delle ferie arretrate, se non per casi specifici indipendenti dalla volontà del lavoratore, e pongono a carico del datore di lavoro pubblico non solo l'obbligo di sovraintendere alla corretta gestione delle ferie, ma lo responsabilizzano in caso di inosservanza delle disposizioni dettate in materia.

Visto il complesso normativo e giurisprudenziale di cui si è fatto cenno appare opportuno introdurre una norma di interpretazione autentica che per il pubblico impiego consenta di dare corretta attuazione al principio espresso dall'art. 7, comma 1, della Direttiva n. 88/2003, fatto proprio dall'art. 10, comma 1, del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66,



avendo cura di tutelare il diritto del dipendente pubblico a vedersi riconosciuto un periodo annuale di ferie retribuite, senza che ciò comporti il sacrificio dei principi di finanza pubblica.

*** Incarichi art. 110 TUEL**

Art. 2.

Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province

All'art. 2, dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:

1-bis. All'articolo 110, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- a) *dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti "I medesimi contratti possono essere rinnovati ed i dirigenti e i titolari di incarichi di alta specializzazione possono essere nuovamente assunti a tempo determinato, anche senza soluzione di continuità ed anche oltre il limite quinquennale di durata del mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia, a condizione che venga esperita una nuova procedura selettiva pubblica. In tal caso possono essere superati i limiti di durata massima previsti dalle vigenti disposizioni di legge per i contratti a termine e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".*
- b) *Il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per il personale di cui al presente articolo, ivi compreso quello di cui al successivo comma 5, il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali."*

1-ter. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, sopprimere le parole "31 dicembre 2026" e sostituirle con le seguenti **"31 dicembre 2029"**

Motivazione

L'emendamento, di cui al comma 1-bis, si rende necessario per superare recenti e contrastanti orientamenti giurisprudenziali in merito alla reiterazione degli incarichi dirigenziali a termine negli enti locali, ai sensi dell'art. 110 TUEL.

In particolare, alcuni recenti orientamenti giurisprudenziali (Sentenza Corte Cassazione Sez. Lavoro n. 27189 del 10/10/2025 e sentenza Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 4812 del 03/03/2026) riconducono impropriamente questa speciale modalità di assegnazione di incarichi dirigenziali anche a soggetti esterni alla pubblica amministrazione alla disciplina generale del rapporto di lavoro a termine per esigenze temporanee ed eccezionali, richiamandone conseguentemente i limiti e di conseguenza rischiando di compromettere la funzionalità operativa e la capacità gestionale degli Enti Locali.



L'intervento normativo proposto intende chiarire che il limite temporale del quinquennio previsto dalla norma si intende riferito al singolo contratto e non ostacola la stipula di un nuovo contratto con il medesimo lavoratore, purché lo stesso risulti vincitore di una nuova procedura selettiva pubblica bandita dall'Ente alla scadenza del precedente incarico e, contestualmente, chiarisce definitivamente che la facoltà di attribuire l'indennità ad personam si applica a tutti i candidati vincitori della selezione, a prescindere che siano esterni o già dipendenti di ruolo della Pubblica Amministrazione.

L'emendamento, di cui al comma 1-ter, è necessario per consentire a tutti i soggetti attuatori quanto già previsto dall'articolo 2 del d.l. 19/2026 per le amministrazioni centrali titolari, consentendo quindi, anche agli enti locali, la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2029 il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 110, comma 1 del TUEL per la verifica e il corretto funzionamento delle attività inerenti all'attuazione delle misure del PNRR.

*** Sostenibilità finanziaria anche per le assunzioni tempo determinato**

Art. 2.

Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province

All'articolo 2, primo comma, dopo le parole: "legge 27 dicembre 2006, n. 296", aggiungere le seguenti: "nonché il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; è altresì disapplicato il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

Motivazione

L'emendamento intende contribuire ulteriormente al coordinamento della normativa di carattere finanziario sulla spesa di personale, estendendo anche ai contratti di lavoro a termine il principio della sostenibilità finanziaria disciplinato dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019.

*** Disposizioni in materia di trattamento accessorio per gli enti di area vasta della Regione Siciliana**

All'articolo 2, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Al fine di favorire la sostenibilità finanziaria della spesa di personale, le città metropolitane e i liberi consorzi comunali della Regione siciliana possono optare, con provvedimento dell'organo esecutivo da adottare entro il 31 ottobre 2026, per l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 11 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022. Agli enti che esercitano l'opzione il predetto decreto ministeriale si applica direttamente, in deroga a quanto previsto nelle sue premesse in ordine agli enti della Regione siciliana. L'opzione è irrevocabile e produce effetti dalla data in cui il provvedimento acquista efficacia."

Motivazione



La disposizione consente agli enti di area vasta della Regione siciliana di accedere, su base volontaria, al regime delle facoltà assunzionali fondato sulla sostenibilità finanziaria di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, oggi applicato a tutte le province e città metropolitane del territorio nazionale.

L'esclusione di tali enti non discende da una disposizione di legge, né da una norma dell'articolato del decreto attuativo, bensì dalle premesse del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 11 gennaio 2022, ove si «considera» che la Regione siciliana, con la legge regionale 12 dicembre 2016, n. 27, avrebbe definito i limiti della spesa di personale dei predetti enti in misura non corrispondente e disomogenea rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tuttavia, già alla data di adozione del decreto, entrambi i riferimenti di tale "considerato" risultavano privi di vigenza. Infatti:

a) l'articolo 2 della legge della Regione siciliana n. 27 del 2016 - recante la disciplina delle dotazioni organiche delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali - era stato abrogato dall'articolo 1 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9;

b) l'articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014 era stato abrogato dall'articolo 33, comma 1-ter, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2019, con effetto divenuto incondizionato a decorrere dal 1° gennaio 2022 per effetto della soppressione del secondo periodo di tale comma disposta dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Tale disallineamento comporta la perdurante esclusione degli enti di area vasta della Sicilia con conseguenze negative di rilievo. In primo luogo, sul piano assunzionale, gli enti restano assoggettati al regime residuale del turn-over di cui all'articolo 3, commi da 5 a 5-sexies, del dl n. 90/2014, che consente la sola sostituzione delle cessazioni e non commisura la capacità di spesa alle entrate correnti dell'ente; in secondo luogo, sul piano retributivo, essi non possono applicare né la regola di adeguamento del limite al trattamento accessorio di cui all'ultimo periodo dell'articolo 33, comma 1-bis, né la facoltà di incremento del Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del dsl n. 25 del 2025, secondo quanto affermato dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, con le deliberazioni n. 121/2022/PAR e n. 109/2026/PAR. Infine, sotto il profilo dei vincoli di spesa, non rientrando tra le «amministrazioni soggette ai vincoli di cui all'articolo 33», essi resterebbero i soli enti di area vasta del territorio nazionale ancora assoggettati ai commi 557, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai quali il comma 1 del presente articolo esonera tutti gli altri. Tale vincolo, ancorato alla spesa media del triennio 2011-2013, non risulta allo stato superato dagli enti interessati, ma diverrebbe il limite effettivamente operante nel momento in cui essi utilizzassero la capacità assunzionale commisurata al valore soglia, vanificandone in radice l'esercizio.

La norma proposta rimuove il disallineamento in questione senza imporre alcun regime speciale, rimettendo la scelta all'ente e subordinandola a un provvedimento espresso e irrevocabile.

L'ente che esercita l'opzione accetta integralmente i parametri nazionali di sostenibilità finanziaria, ivi compresi i valori soglia differenziati per fascia demografica, il percorso di graduale riduzione e il turn-over al 30 per cento previsti per gli enti che li superano. Correlativamente, cessano di applicarsi i limiti previgenti, come orma determinato per la generalità degli enti locali.

Il carattere irrevocabile dell'opzione preclude comportamenti opportunistici, impedendo che l'ente acceda al regime nelle annualità favorevoli per abbandonarlo in prossimità del superamento del valore soglia.



Non occorre alcuna ulteriore disciplina di dettaglio: il regime dell'articolo 33 e del relativo decreto attuativo è compiutamente definito e da anni applicato dalla generalità degli enti omologhi del territorio nazionale.

Il termine del 31 ottobre 2026 e l'efficacia dell'opzione dalla data del provvedimento sono funzionali a consentire l'allineamento della programmazione dei fabbisogni di personale e della costituzione dei fondi già nell'esercizio in corso.

*** Incentivi per la gestione delle entrate locali**

Aggiungere il seguente articolo:

1. *All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 1091 è sostituito dal seguente:*
«1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto dell'esercizio precedente, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo alle somme recuperate dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti (TARI), nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e all'articolo 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'Imposta regionale sulle attività produttiva (IRAP) a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero delle entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al terzo periodo è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio.».
2. *I compensi connessi agli effetti dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si intendono erogabili, previa regolamentazione comunale, anche al personale amministrativo che cura il fascicolo processuale, ivi compresi i casi di gestione associata del contenzioso tributario mediante convenzione di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

Motivazione



L'emendamento, **di cui al comma 1**, reintroduce una norma già presente nella prima bozza del decreto PA e ha la finalità di potenziare il personale degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali. La revisione del già vigente sistema di potenziamento delle entrate (co 1091 della legge n.145/2018) chiarisce in modo esplicito il riferimento al complesso delle entrate proprie (tributarie e patrimoniali) delle attività incentivabili, innalza al 50% del trattamento tabellare il massimo di incentivazione erogabile e allarga l'incentivazione ai casi di affidamento in concessione della gestione degli accertamenti fiscali (riducendo il massimo assegnabile al 15% del tabellare), al fine di sostenere le funzioni di controllo dei concessionari e la cooperazione eventualmente prevista dagli affidamenti. Viene inoltre abolito il requisito dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio precedente "entro il termine di legge", ferma restando la necessità della sua avvenuta approvazione.

L'emendamento di cui al **comma 2** permette ai Comuni di regolamentare l'erogazione di una quota degli incentivi previsti per la rappresentanza in giudizio in materia di entrate anche al personale amministrativo comunale che cura il fascicolo processuale, attualmente escluso da questo dispositivo.

*** Fondo dirigenza**

Art. 2.

Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province

All'art. 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è inserito il seguente:

“1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale degli enti interessati dalla richiamata disposizione normativa, a condizione che il relativo incremento sia disposto senza maggiorazione della spesa complessiva per il personale dell'ente. A tal fine, le Amministrazioni che decidano di avvalersi della facoltà di cui al presente comma, decurtano le proprie capacità assunzionali, per un importo conforme al maggiore onere annuo lordo derivante dall'incremento del fondo dirigenziale. Tale decurtazione permane per gli esercizi finanziari in cui trova applicazione l'incremento del fondo per il personale dirigenziale. La sussistenza degli equilibri di bilancio pluriennali e la conformità tra i dati finanziari concernenti la maggiorazione del fondo per il personale dirigenziale e la corrispondente riduzione della complessiva capacità assunzionale dell'Amministrazione sono attestate dall'organo di revisione economico-finanziaria e comunicate, a pena di inefficacia della deliberazione di incremento, con le modalità di cui al citato comma 1-bis. Restano fermi, in quanto compatibili, gli ulteriori adempimenti e le sanzioni previsti dal medesimo comma 1-bis.”»

Motivazione

L'articolo 2 del decreto-legge n. 144 del 2026 supera, per le amministrazioni assoggettate ai vincoli di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, la stratificazione dei limiti storici alla spesa complessiva di personale recati dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge n. 296 del 2006, sostituendoli con il più razionale criterio di sostenibilità finanziaria fondato sul rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti.

Il vigente articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 mantiene tuttavia fermo, quale autonomo principio di coordinamento della finanza pubblica, il limite del 2016



all'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio, sia del personale non dirigenziale sia della dirigenza. L'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, come introdotto in sede di conversione dalla legge n. 69 del 2025, ha consentito agli enti locali di derogare a tale limite, sino al 48 per cento della spesa per stipendi tabellari del 2023, ma esclusivamente con riferimento al Fondo risorse decentrate del personale del comparto in servizio, restando quindi esclusa la dirigenza.

Tale esclusione determina un effetto distorsivo, comprimendo strutturalmente la differenziazione retributiva tra le posizioni dirigenziali e il personale del comparto, in contrasto con la logica ordinamentale della dirigenza pubblica di cui agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, fondata sulla correlazione tra retribuzione, responsabilità e risultato. Il presente emendamento estende pertanto alla dirigenza degli enti locali la medesima facoltà derogatoria, alle stesse condizioni sostanziali già previste per il personale del comparto (sostenibilità finanziaria ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, equilibri di bilancio pluriennali asseverati dall'organo di revisione, obblighi di comunicazione al Conto annuale).

A differenza della disciplina già vigente per il comparto, la deroga qui proposta è espressamente subordinata al principio di parità di spesa complessiva di personale: il maggiore onere annuo derivante dall'incremento del fondo dirigenziale deve trovare compensazione, per pari importo e per tutta la durata del suo permanere, in una corrispondente riduzione della capacità assunzionale dell'ente. Tale meccanismo, tecnicamente coerente con il sistema di programmazione delle assunzioni fondato su valori finanziari e non più su unità di personale, introdotto dall'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 e reso ora regime generale dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2026, garantisce l'invarianza della spesa complessiva di personale e la conseguente neutralità finanziaria della disposizione, che non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009.

La disposizione è formulata come novella dell'articolo 14 del decreto-legge n. 25 del 2025, in coerenza con la tecnica legislativa già adottata per l'istituto che essa integra, e trova collocazione nell'articolo 2 del decreto-legge n. 144 del 2026 in quanto quest'ultimo reca, in termini generali, il superamento della stratificazione dei vincoli finanziari alla spesa di personale degli enti locali, di cui il limite al trattamento accessorio dirigenziale costituisce specifica e coerente species.

Trattamento economico accessorio- Potenziamento dell'autonomia organizzativa degli enti locali in materia di trattamento economico accessorio

Art. 2.

Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province

All'art. 2, dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

1-bis. All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, come convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" sono aggiunte le seguenti: "nonché ai limiti di cui all'art. 243-bis, comma 9, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

b) le parole "il fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio" sono sostituite dalle seguenti "le componenti stabile e variabile del risorse decentrate destinato al



personale in servizio, nonché le risorse destinate al trattamento accessorio del personale destinatario di incarichi di elevata qualificazione”

Motivazione

La norma è funzionale a rendere operativa la misura introdotta dall'art. 14 del DL n. 25/2025 in materia di alimentazione dei fondi per il trattamento accessorio del personale degli enti locali, recependo le criticità segnalate dai comuni nella prima fase di applicazione delle nuove disposizioni, che ne riducono significativamente i margini di applicazione.

In particolare:

- a) *con la prima modifica si provvede ad ampliare le disposizioni finanziarie derogabili dagli enti che esercitano la facoltà di incremento dei trattamenti accessori: gli equilibri finanziari restano comunque garantiti dal limite generale della sostenibilità finanziaria (rapporto tra entrate correnti e spesa complessiva di personale, inclusi gli eventuali incrementi;*
- b) *con la seconda modifica si intende riscontrare le richieste di moltissimi comuni che evidenziano l'impossibilità di assumere l'impegno permanente di alimentare la parte stabile del fondo, e chiedono quindi flessibilità applicativa consentendo anche l'alimentazione della parte variabile e delle risorse per i trattamenti accessori delle elevate qualificazioni, con scelte non definitive che possono essere rivalutate negli esercizi finanziari successivi in base alle condizioni di bilancio.*

Definizione standard organici enti locali

Art. 2.

Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province

All'art. 2, dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

1-bis. Con riferimento all'attuazione delle nuove regole di governance economica europea, l'osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito della sua competenza in merito al monitoraggio dell'efficiente allocazione delle risorse disponibili, sulla base dell'analisi dei dati di consistenza degli organici, delle dinamiche di variazione degli stessi, delle funzioni amministrative attribuite, trasferite o delegate e delle caratteristiche dimensionali e socio territoriali degli enti, può elaborare proposte di definizione dei livelli quantitativi e qualitativi minimi di organico per ciascuna tipologia di ente. Per tale specifica attività la composizione dell'osservatorio è integrata da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica.

Motivazione

La disposizione proposta è finalizzata ad integrare competenze e composizione del tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'economia ai sensi del comma 795 della Legge di Bilancio 2025.

In particolare, tenuto conto degli effetti determinati nel tempo dalle misure di contenimento della spesa di personale sugli organici degli enti locali, si ritiene necessario che i medesimi organici vengano individuati come specifico oggetto di osservazione e analisi da parte del tavolo interistituzionale, e che conseguentemente la composizione del tavolo venga integrata, per tale specifico oggetto, da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica.

La proposta è funzionale da un lato a monitorare gli effetti delle più recenti disposizioni introdotte dal legislatore per rispondere alla grave carenza di attrattività dell'impiego nei



comuni, e dall'altro a realizzare l'analisi combinata della consistenza degli organici dei Comuni per cluster demografici e socioeconomici e la dei relativi fabbisogni di personale in ordine all'esercizio delle sempre più complesse funzioni, anche delegate.

Neutralizzazione della spesa delle assunzioni etero-finanziate

Art. 2.

Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province

All'art. 2, dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

1-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3-septies sono inserite le seguenti modifiche:

- a) le parole: “, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,” sono eliminate;
- b) le parole “espressamente finalizzate a nuove assunzioni e” sono eliminate.

Motivazione

La proposta di emendamento è volta a garantire parità di trattamento rispetto all'applicazione di questa fondamentale norma che garantisce la neutralizzazione delle spese di personale coperte con contributi esterni, ai fini dei vincoli e limiti alla spesa di personale e alle capacità assunzionali.

La vigente norma che disciplina le spese di personale etero-finanziate, infatti presenta alcune rigidità: in particolare:

- è applicabile solo a nuove assunzioni di personale. Si determina quindi disparità di trattamento con riferimento all'impiego dei medesimi fondi da parte dei comuni, a seconda che il contratto di lavoro sia stato stipulato prima o dopo l'entrata in vigore del DL n. 104/2020: la spesa di personale può essere neutralizzata solo per le unità di personale assunto dopo tale data, mentre il costo del personale assunto in precedenza, seppure etero finanziato, continuerà a comprimere gli spazi assunzionali.
- è previsto che tali etero-finanziamenti debbano essere espressamente destinati, per norma, a nuove assunzioni di personale. Di conseguenza è esclusa la neutralizzazione delle spese di personale finanziate a valere su fondi comunque provenienti da altri soggetti, ma che non abbiano questa specifica destinazione.

La riformulazione che si propone è volta a chiarire che tutte le spese eterofinanziate, anche attraverso rimborso da parte di altri soggetti, possono essere escluse dalla verifica del rispetto del valore-soglia.

L'emendamento ha inoltre l'obiettivo di estendere anche ai limiti di spesa complessiva del personale la deroga di carattere generale dalle limitazioni alla capacità assunzionale per le assunzioni eterofinanziate, prevista dall'art. 57 comma 3-septies del DL n. 104/2020.

La proposta non necessita di copertura finanziaria, in quanto non determina maggiori oneri di finanza pubblica.



Personale delle fondazioni lirico sinfoniche

Art. 2.

Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province

All'art. 2, dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

1-bis. In considerazione dell'avvenuto rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Fondazioni lirico sinfoniche del 13 novembre 2024, il medesimo contratto continua ad applicarsi agli strumentisti dell'Istituzione Concertistica Orchestrale direttamente gestita dalla Città metropolitana di Bari.

Motivazione

L'emendamento è necessario per chiarire il CCNL di riferimento per il personale dipendente della Città metropolitana di Bari e impiegato (figure professionali di orchestrali) nell'ambito dell'Istituzione Concertistica Orchestrale gestita direttamente dalla stessa.

Utilizzo economie Fondo DPCM 30 dicembre 2022 per assunzioni segretari comunali nei piccoli Comuni

Aggiungere il seguente articolo:

Le risorse del fondo di cui all'articolo 31 bis, comma 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai Comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2026 possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Motivazione

L'art. 31-bis, comma 5, del D.L. n. 152/2021 ha istituito un fondo con lo stanziamento di 30 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2022 al 2026, per sostenere economicamente i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti per effettuare assunzioni di personale a tempo determinato finalizzate all'attuazione del PNRR, e che la legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022, art. 1, comma 828) ha consentito l'impiego del fondo anche per il contributo alla spesa per il trattamento economico del segretario comunale.

L'ANCI richiede ormai da due anni una modifica normativa volta a superare le numerose difficoltà applicative dell'erogazione del contributo a valere sul fondo in questione, che ne hanno parzialmente vanificato l'obiettivo.

La norma inserita nel decreto-legge n. 25/2025 non rispecchia i contenuti delle proposte dell'ANCI, e corrisponde in minima parte alle esigenze rappresentate dai Comuni.

La maggiore criticità è data dal fatto che questa misura consente il reimpiego delle sole risorse restituite "nel medesimo esercizio finanziario", laddove, in base alle indicazioni del Ministero dell'Interno (Circolare DAIT n. 84 del 3 luglio 2023) le risorse non utilizzate vanno riversate entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

Inoltre, la stessa non corrisponde alle esigenze maggiormente segnalate dai Comuni già destinatari del contributo, che chiedono di poterlo utilizzare anche nelle annualità successive



a quelle di assegnazione, considerato che il mancato utilizzo è dipeso da fattori non dipendenti dall'inerzia dell'ente ma da fattori esterni. Ad esempio, nel caso del contributo per il trattamento economico dei segretari, gli avvisi di vacanza della sede sono andati deserti per assenza di segretari di fascia C disponibili o interessati. Difficoltà che peraltro sono destinate a perpetrarsi anche in caso di riassegnazione delle risorse ad altri enti.

L'emendamento è quindi indispensabile per consentire ai piccoli Comuni che hanno ricevuto i contributi per le assunzioni straordinarie a tempo determinato finalizzate all'attuazione del PNRR e per la copertura degli oneri del segretario comunale di poterli utilizzare anche nelle annualità successive a quelle di assegnazione.

Stabilizzazione LSU nei comuni in dissesto

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni in condizione di dissesto le assunzioni di cui al presente comma, il cui costo sia integralmente coperto con risorse eterofinanziate, possono essere effettuate anche nelle more dell'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato".

Motivazione

L'articolo 2, comma 1, del Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112, consente alle amministrazioni pubbliche di procedere alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità entro il termine del **30 giugno 2026**.

Tuttavia, per i comuni che versano in condizione di dissesto finanziario o in situazione di grave difficoltà economico-finanziaria, l'impossibilità di procedere alle assunzioni nelle more dell'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato rischia di rendere, di fatto, inattuabile la disposizione entro il termine previsto.

In assenza della modifica proposta, il decorso del termine del 30 giugno 2026 determinerebbe l'impossibilità per tali enti di completare i processi di stabilizzazione, con conseguenze di particolare gravità sia sul piano istituzionale sia su quello sociale. Allo stato attuale, infatti, circa 2.500 lavoratori, della sola Sicilia, e quindi altrettante famiglie, rischierebbero di rimanere prive di occupazione, con evidenti ricadute sui territori già caratterizzati da fragilità economica e sociale.

Nel caso del personale ASU oggetto di stabilizzazione, il trattamento economico è integralmente coperto da trasferimenti regionali vincolati, senza alcun impatto sul bilancio comunale e senza alterazione degli equilibri finanziari dell'ente. La mancata approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato non incide, pertanto, sulla sostenibilità della spesa, trattandosi di oneri totalmente eterofinanziati.

La disposizione proposta risponde, inoltre, a principi di rango costituzionale:

- al principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, consentendo agli enti locali di dotarsi del personale necessario per garantire continuità ed efficienza dei servizi pubblici;
- al principio di tutela del lavoro di cui agli articoli 4 e 35 della Costituzione, evitando che un vincolo meramente procedurale determini la perdita di opportunità occupazionali già finanziate;



- al principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3 della Costituzione, scongiurando una disparità di trattamento tra enti in condizioni finanziarie differenti;

- ai principi di leale collaborazione e coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 5 e 119 della Costituzione, posto che la misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si limita a rendere effettiva una previsione già vigente.

La modifica assume pertanto carattere ordinamentale e chiarificatore ed è finalizzata a garantire l'effettività della norma entro il termine del 30 giugno 2026, evitando un pregiudizio irreversibile per i comuni interessati, per i lavoratori coinvolti e per le comunità amministrate.

Progressioni tra le aree per il personale educativo-scolastico

Aggiungere il seguente articolo:

In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate nell'ambito dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, fino al 31 dicembre 2030 sono consentite progressioni tra le aree del personale educativo e scolastico secondo le procedure valutative disciplinate dal CCNL di Comparto.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad estendere fino 31 dicembre 2030 la possibilità di utilizzare le procedure speciali di progressione verticale, anche in deroga al titolo di studio, per il personale educativo scolastico impiegato nei servizi direttamente gestiti dai comuni. La proroga è necessaria in considerazione dell'ampio contenzioso che si è generato a seguito dell'inquadramento del personale educativo-scolastico nell'Area dei funzionari e delle elevate qualificazioni, operato in occasione del rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021 (CCNL 16 novembre 2022).

Oneri per i rinnovi contrattuali

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 3, comma 4-ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola "riferita" inserire la seguente: "anche".

Motivazione

L'art. 33 del DL n. 34/2019 ha riscritto le regole per la determinazione della capacità assunzionale di Comuni (comma 2), Città metropolitane e Province (comma 1-bis), rinviando l'individuazione delle modalità applicative di dettagli ad un decreto ministeriale. La norma proposta ha l'obiettivo di introdurre un correttivo alla nuova disciplina sulle assunzioni, necessario per non bloccare le procedure assunzionali degli Enti locali in un momento di grande difficoltà operativa, ed appare indispensabile stante la necessità di potenziare gli organici ai fini dell'attuazione del PNRR. Di conseguenza con questo emendamento si intende estendere l'esclusione dal computo degli spazi assunzionali di Comuni e Città metropolitane della spesa riferita agli incrementi conseguenti ai rinnovi contrattuali.



Modifiche all'articolo 3-bis, comma 4 del D.L. n. 80/2021

All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Tenendo conto delle specifiche esigenze assunzionali, l'ente utilizzatore può stabilire che la graduatoria di merito conservi validità per i posti che si rendano successivamente disponibili, in ogni caso entro i limiti di vigenza dell'elenco di cui al comma 3".

Motivazione

L'emendamento proposto intende contribuire al miglioramento della speciale procedura di reclutamento negli enti locali introdotta dall'art. 3-bis del D.L. n. 80/2021, anche sulla base delle esperienze maturate dai Comuni che per primi hanno sperimentato l'attuazione di questa nuova procedura speciale.

In particolare, si interviene nella seconda fase di selezione, quella in cui ciascun ente convenzionato attinge dall'elenco di idonei condiviso con gli altri enti, al fine di creare una propria graduatoria di merito, relativa ad uno specifico profilo professionale.

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla ripetizione di interPELLI per il medesimo profilo professionale, l'emendamento facoltizza per enti utilizzatori la possibilità di mantenere valida la graduatoria di merito formata a seguito dell'interpello per coprire ulteriori posti che si rendano disponibili durante la vigenza dell'elenco degli idonei.

✓ PROTEZIONE CIVILE

Lavori di somma urgenza di protezione civile

Art. 3.

(Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati)

All'art. 3, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

h) 1. Al fine di assicurare la continuità operativa delle attività di protezione civile, la tempestività degli interventi urgenti e la tutela dell'azione amministrativa svolta in contesti emergenziali, all'articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Nei casi di affidamenti disposti in somma urgenza ai sensi dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, effettuati nell'ambito delle attività di protezione civile conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, anche in assenza della formale dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del medesimo decreto, il termine di cui al primo periodo del comma 3 è prorogato a sessanta giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza ovvero, in mancanza di tale dichiarazione, a centottanta giorni dalla data di avvio dell'intervento."

Motivazione



La proposta interviene sulla disciplina del riconoscimento della spesa in somma urgenza prevista dall'articolo 191 del TUEL al fine di renderla coerente con le effettive tempistiche operative richieste dagli interventi di protezione civile, soprattutto nei casi in cui non sia formalmente dichiarato lo stato di emergenza, ma sussistano situazioni di pericolo grave e immediato.

L'attuale termine di venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi entro il quale la Giunta deve sottoporre al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa si è dimostrato, nella pratica, non compatibile con la complessità gestionale delle emergenze di protezione civile. La disciplina vigente determina infatti un disallineamento tra i tempi dell'azione emergenziale, che richiede interventi immediati, e quelli necessari per la definizione del quadro amministrativo e finanziario entro cui assicurare la copertura della spesa.

La proroga del termine a sessanta giorni in caso di dichiarazione dello stato di emergenza e a centottanta giorni negli altri casi consente di coordinare gli adempimenti contabili con le effettive dinamiche della gestione emergenziale, evitando che gli enti locali siano costretti a procedere al riconoscimento della spesa prima ancora di conoscere se verranno attivate le misure straordinarie di sostegno finanziario. Ciò anche al fine di evitare incertezze interpretative, responsabilità contabili non proporzionate al contesto, interruzioni operative in fase di gestione emergenziale.

La modifica è pienamente coerente con la ratio dell'articolo 6 del disegno di legge, poiché rafforza la tutela dell'azione amministrativa svolta in contesti emergenziali, riduce il rischio di responsabilità amministrative e contabili non proporzionate al contesto operativo e assicura maggiore certezza giuridica agli enti locali chiamati ad intervenire tempestivamente per la tutela della pubblica incolumità.

In sede di Conferenza Unificata il Governo ha già ritenuto condivisibile la proposta limitatamente ai casi di dichiarazione dello stato di emergenza, riservando al Ministero dell'economia e delle finanze la valutazione dell'estensione della disciplina anche agli interventi effettuati in assenza della relativa dichiarazione.

✓ MODIFICHE TUEL

*** Misure straordinarie in materia di dissesto finanziario, con riferimento alla gestione del Fondo anticipazione liquidità e alla misura degli interessi debitori**

Aggiungere il seguente articolo:

1. All'articolo 16, comma 6-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 inserito dalla legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142 e, successive modifiche, le parole “, e che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione,” sono soppresse.
2. All'articolo 259, comma 1-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente periodo: “Le componenti della massa passiva e della massa attiva da non includere nel prospetto di cui all'allegato a), Risultato di amministrazione, di cui al primo periodo, sono definite con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato Città”.
3. All'articolo 248, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al primo periodo le parole da “non producono” fino alla fine del periodo sono sostituite



dalle seguenti: "producono interessi nella misura del tasso legale pro tempore vigente e non sono soggetti a rivalutazione monetaria".

Motivazione

*La norma **di cui al comma 1**, intende garantire che tutti gli enti locali in stato di dissesto finanziario provvedano ad accantonare, in sede di approvazione del rendiconto 2025 un apposito fondo, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di liquidità concesse in esecuzione del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2025. In forza del successivo comma 6-quinquies dell'articolo 16 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2025 rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo di cui al comma 6-ter, è ripianato, a decorrere dall'esercizio 2026, in quote costanti entro il termine massimo attualmente fissato in dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate alla data del 31 dicembre 2025.*

*La norma **di cui al comma 2** intende garantire che tutti gli enti locali che dichiarano lo stato di dissesto finanziario provvedano, prima dell'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ad approvare il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente rideterminando il risultato di amministrazione al 31 dicembre con modalità uniformi, da definirsi con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato Città.*

*La norma **di cui al comma 3** intende dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 24 ottobre 2022 e prestare adeguata attenzione alle diverse esigenze che si contrappongono tra l'ente locale in grave difficoltà finanziaria e il soddisfo di crediti pendenti, prevedendo che dalla data in cui è deliberato il dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256, i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate producano interessi al tasso legale pro tempore vigente e non sono soggetti a rivalutazione monetaria. L'attuale formulazione dell'art. 248 TUEL, come recentemente novellato dalla legge di bilancio per il 2026 (co. 664), si limita a prevedere l'applicazione del tasso di interesse legale soltanto dal momento della presentazione del rendiconto dell'Organismo straordinario di liquidazione.*

Per quanto riguarda la fase precedente, decorrente dalla dichiarazione di dissesto, l'art. 248 TUEL prevede l'azzeramento degli interessi, dispositivo considerato illegittimo da costante giurisprudenza della CEDU e italiana, con la conseguenza che i debiti che residuano dalla gestione del dissesto sono poi richiesti dai creditori con l'applicazione di interessi moratori insostenibili per gli enti coinvolti. Tale situazione verrebbe quindi sanata con la norma proposta, disponendo l'applicazione uniforme del tasso di interesse legale all'intero periodo di dissesto finanziario.

*** Modifiche art. 210 TUEL su affidamento tesoreria**

All'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 11 dell'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'esercizio della facoltà dell'ente di avvalersi della proroga



nel caso di fallimento della nuova procedura di affidamento richiede una nuova verifica delle condizioni.”

Motivazione

Il fenomeno delle cd “gare deserte”, che si concretizza nella mancata manifestazione di interesse alle procedure di evidenza pubblica svolte dai Comuni per il servizio di tesoreria, non è stato arginato, nonostante i confronti intervenuti in diverse sedi e le misure intraprese per definire condizioni di esercizio del servizio più appetibili e funzionali alla partecipazione delle banche. Va in proposito ricordato che il servizio di tesoreria ha le caratteristiche di servizio obbligatorio per gli enti locali – ed obbligatoriamente da assegnare a soggetti qualificati – mentre le condizioni di esercizio sono assoggettate a logiche tipicamente di mercato (convenienza economica ed organizzativa).

Tra le misure attivate vanno ricordate l'ingresso nel settore di Poste Italiane come gestore di tesoreria, supportata da Cassa depositi e prestiti per gli aspetti finanziari, e l'introduzione del sistema Siope / Siope+ che consente la pressoché totale automazione delle procedure di tesoreria, in corso di ulteriore rafforzamento con l'iniziativa di abolizione dei mandati “pluribeneficiari” (tipicamente stipendi e contributi massivi), che ancora necessitano l'intervento manuale per la loro materiale effettuazione e che verranno completamente automatizzati nel prossimo futuro, ad esito di un progetto che ne ha sperimentato la fattibilità e i costi promosso da RGS e svolto con il determinante contributo di Anci ed IFEL.

La norma proposta chiarisce la possibilità che, nel puntuale rispetto delle condizioni di cui al Codice degli appalti (art. 120, co. 11), la proroga tecnica del servizio in capo all'operatore uscente possa essere estesa in mancanza di esito positivo della procedura di affidamento regolarmente bandita.

Riparto di competenze consigli comunali

Art. 3.

(Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati)

All'art. 3, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

l) Al comma 2 dell'articolo 42 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

- Alla lettera a), dopo le parole “regolamenti” sopprimere le parole “salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi” e sostituirle con le seguenti parole “aventi efficacia nei confronti dei cittadini, esclusi tutti quelli di natura e con finalità organizzativa”.
- Alla lettera c) aggiungere infine le seguenti parole “, aventi tutte ad oggetto l'esercizio di funzioni o l'erogazione di servizi alla collettività”;
- Alla lettera e), dopo le parole “Organizzazione e” aggiungere le parole “modalità di gestione dei pubblici servizi”
- Alla lettera e), le parole “partecipazione dell'ente locale a società di capitali” sono sostituite dalle seguenti “deliberazione di partecipazione alla costituzione di società”

Motivazione



La proposta emendativa interviene in materia di competenze del Consiglio Comunale. In particolare, la proposta modifica l'articolo 42 bis del TUEL in materia di attribuzione dei consigli comunali al fine di adeguare le competenze dei consigli comunali alla normativa introdotta successivamente. Inoltre, la norma abroga la competenza del Consiglio in materia di criteri per l'organizzazione degli uffici e servizi.

Permessi e licenze

Art. 3.

(Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati)

All'art. 3, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

f) All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire le parole "per un massimo di 24 ore lavorative al mese" con le parole "per un massimo di 36 ore al mese", le parole "elevate a 48 ore" con "elevate a 72 ore" e, dopo le parole "sindaci metropolitani" aggiungere le parole "presidenti delle unioni di comuni".

Motivazione

In considerazione delle crescenti maggiori responsabilità e impegni a cui i Sindaci e i vertici delle amministrazioni locali devono far fronte rispetto al modificato quadro normativo del D.lgs. n. 267/2000, l'emendamento si rende opportuno al fine di aggiornare il monte ore di permessi, fissato ormai oltre un ventennio fa, per gli organi esecutivi dei Comuni. Tale monte ore viene elevato a 36 ore mensili per i vertici delle amministrazioni locali e a 72 ore mensili per i Sindaci, anziché le 24 per i primi e le 48 per i secondi previste dal testo vigente.

L'emendamento, inoltre, intende risolvere un problema di carattere ordinamentale sorto negli ultimi anni introducendo, tra i soggetti destinatari della norma, anche i Presidenti delle Unioni di Comuni che non sono esplicitamente citati, e che sono attualmente esclusi dalla possibilità di utilizzo di ulteriori 48 ore di permesso per svolgere il loro incarico. La norma vigente, invece, cita i Presidenti delle Comunità montane, ormai quasi del tutto soppresse o trasformate in Unioni di Comuni montani. Con la diffusione delle Unioni di Comuni rispetto all'anno in cui venne emanato il TUEL, appare evidente che tale mancanza costituisca un forte impedimento all'attività cui è chiamato il Sindaco-Presidente di Unione.

Trattamento pensionistico amministratori locali lavoratori autonomi

Art. 3.

(Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati)

All'art. 3, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

a) All'art. 86 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, aggiungere il seguente comma:

"7. Per gli amministratori locali che rivestano le cariche di cui al comma 1 e che non siano ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2, gli anni di espletamento del mandato sono considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze è individuata la forma pensionistica di riferimento per gli amministratori locali e



sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote da conferire da parte dell'amministrazione locale.”.

Motivazione

Tra le lacune presenti nella normativa che regola lo status degli Amministratori locali, si evidenzia che il TUEL non prevede il versamento degli oneri previdenziali per tutti i cittadini chiamati a svolgere il mandato di Amministratore locale ma solo se gli stessi siano lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita oppure lavoratori autonomi. E' quindi necessario riconoscere che amministrare un Comune non solo si configura come un lavoro a tutti gli effetti ma richiede un impegno spesso a tempo pieno per la mole di competenze e di responsabilità che ricadono, direttamente o indirettamente, sulla figura del Sindaco in modo particolare. A tal fine occorre una modifica normativa che riconosca, per tutti gli amministratori, gli anni di espletamento del mandato come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici.

Uffici di Staff (Art. 90 TUEL)

Art. XX

(Modifiche in materia di potestà regolamentare disciplinante gli uffici e il personale degli enti locali.)

All'articolo 90, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: “da collaboratori assunti con contratto” inserire le seguenti: “di lavoro subordinato”.

Motivazione

La proposta emendativa, in linea con la giurisprudenza amministrativa e contabile in materia, ha la finalità di chiarire i profili contrattuali dei collaboratori assunti negli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco chiarendo che può trattarsi unicamente di contratto di lavoro subordinato.

Organizzazione e personale

Art. 3.

(Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati)

All'art. 3, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

m) 1. All'articolo 88 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29” sono sostituite dalle seguenti: “decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”

2. All'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “all'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”

3. All'articolo 90, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: “da collaboratori assunti con contratto” inserire le seguenti: “di lavoro subordinato”.

Motivazione

Le proposte emendative di cui ai commi 1 e 2 hanno la finalità di armonizzare le disposizioni del TUEL con la normativa vigente e superare i riferimenti anacronistici in esso contenuti.

La proposta emendativa, di cui al comma 3, in linea con la giurisprudenza amministrativa e contabile in materia, ha la finalità di chiarire i profili contrattuali dei collaboratori assunti



negli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco chiarendo che può trattarsi unicamente di contratto di lavoro subordinato.

Incarichi e criteri di nomina dei revisori

Art. 3.

(Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati)

All'art. 3, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

n) 1. All'art. 238, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole "otto incarichi" è aggiunta la seguente "consecutivi" e dopo le parole "quattro incarichi" è aggiunta la seguente "consecutivi".

2. Il comma 1 dell'articolo 235 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte consecutive nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 marzo 1994 n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Motivazione

La proposta di modifica, di cui al comma 1, interviene sul limite di nomina del revisore dei conti. L'art. 238, infatti, prevede un limite per l'affidamento degli incarichi indipendentemente dalla loro successione e cadenza temporale. L'emendamento, dunque, prevede il divieto di riconferma nei soli casi in cui i revisori abbiano svolto il loro mandato in maniera consecutiva.

La norma, di cui al comma 2, permette di attenuare il divieto assoluto e permanente di incarico di un revisore in un determinato ente locale attualmente indicato in "2 volte". Tale limitazione sta determinando seri problemi per la corretta composizione dei collegi, in quanto nelle regioni con maggior numero di enti locali e/o con rilevanti difficoltà di spostamento intra regionale, l'esclusione dai sorteggi effettuati dal Ministero dell'interno dei professionisti con già 2 incarichi nello stesso ente riduce notevolmente le possibilità di chiusura delle nomine.

La proposta mitiga tale vincolo, individuandolo in "2 volte consecutive", con ciò rimettendo in gioco ai fini dei sorteggi professionisti che anche in tempi lontani hanno già svolto due incarichi nello stesso ente locale.

✓ UNIONI DI COMUNI

Armonizzazione ordinamento Unioni dei Comuni

ART. XX

(Disposizioni in materia di Unioni di Comuni)

Il comma 108 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 è abrogato e sostituito dal seguente: "Restano a carico dell'Unione gli oneri connessi con le attività in materia di status



degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”.

Motivazione

La norma semplifica e dà coerenza sistematica alla disciplina in materia di status degli amministratori, garantendo anche ai componenti degli organi istituzionali delle Unioni il diritto al rimborso dei permessi retribuiti, degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e i rimborsi delle spese previste dal TUEL. Infatti, anche per gli amministratori delle Unioni il principio della gratuità non può superare il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni locali ad espletare il proprio mandato disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessarie. I predetti oneri restano a carico dell'ente Unione, a valere sulle risorse finanziarie proprie.

Spese delle unioni

"All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, al comma 30, le parole ", di efficienza e di riduzione delle spese" sono sostituite dalle parole "e di efficienza".

Motivazione

La costituzione di un'Unione di comuni non dovrebbe soggiacere ad obblighi di "riduzione delle spese", bensì a criteri di economicità ed efficienza della spesa in un quadro di allargamento dell'efficacia, che può comportare ampliamenti della qualità e della tipologia di funzioni, non conseguibili sulla base delle capacità dei singoli Comuni coinvolti. L'interpretazione restrittiva del criterio della riduzione di spesa può condurre ad esiti arbitrari dello scrutinio del buon funzionamento delle Unioni in sede di controllo, oltre che a scelte restrittive dello stesso organismo in materia di sviluppo dei servizi connessi alle funzioni affidate all'Unione.

Tali scelte e valutazioni, come proposto con l'emendamento in esame, sono ben riconducibili ai principi di "efficacia, economicità e di efficienza", senza l'aggiunta di un criterio di riduzione di spesa che potrebbe essere inteso in senso assoluto e non in rapporto con il volume e la qualità dei servizi resi nel nuovo contesto unionale.

✓ ALTRE NORME

Facoltà di istituzione dell'Imposta di soggiorno per tutti i Comuni e Unioni di Comuni

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23:

- a) le parole: "I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte" sono sostituite dalle seguenti: "Nelle more del complessivo riordino della disciplina di cui al presente articolo, a decorrere dal 1° ottobre 2026, i comuni e le unioni di comuni";
- b) le parole "sino a 5 euro" sono sostituite dalle parole "sino a 10 euro".

Motivazione

L'intervento normativo è volto, in primo luogo, ad ampliare la potestà regolamentare in materia di imposta di soggiorno, riconoscendo a tutti i comuni e alle unioni di comuni la



facoltà di istituire il tributo, superando l'attuale limitazione che circoscrive tale possibilità ai comuni capoluogo di provincia e ai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte.

L'estensione della facoltà impositiva risulta coerente con i principi di autonomia finanziaria e responsabilizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 119 della Costituzione, consentendo ai comuni e alle unioni di comuni di modulare, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, l'eventuale introduzione dell'imposta in relazione alle specifiche caratteristiche del territorio e dei flussi turistici presenti.

Inoltre, con la lett. b) il livello massimo della tariffa giornaliera applicabile è elevato da 5 a 10 euro per pernottamento, al fine di uniformare i numerosi regimi speciali, stabili o temporanei attualmente in vigore. La modifica permette di graduare meglio il prelievo considerando in modo più appropriato le strutture ricettive di maggior pregio.

Modifiche alla disciplina sul risarcimento del danno nei casi di ritardato pagamento di cui all'articolo 6, comma 2, d.lgs. 231 del 2002

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il primo periodo, aggiungere le parole "Nei contratti di somministrazione di cui all'articolo 1559 del codice civile è riconosciuto un importo forfettario per ciascun periodo di somministrazione per il quale si sia registrato ritardo nei pagamenti."

Motivazione

Il d.lgs. n. 231 del 2002 stabilisce che nei casi di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali spetti al creditore, oltre alla corresponsione degli interessi moratori e al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, anche un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno.

Si è osservata, nella pratica, una distorsione applicativa di tale disposizione nel caso di crediti maturati dalle aziende multiservizi nei confronti degli enti locali a fronte di forniture di energia elettrica o gas (contratti di somministrazione) e poi venduti a cessionari del credito.

Per tali forniture **l'ente riceve moltissime fatture** (centinaia i Comuni piccoli, migliaia quelli medi e grandi) **che non rappresentano le richieste di pagamento del servizio reso nei vari periodi di somministrazione, ma che sono, a tutti gli effetti, documenti di servizio emessi dal fornitore.** Trattasi, infatti, di documenti spesso collegati a importi infinitesimali, nulli e perfino negativi, originati dalla scelta del fornitore di fatturare i consumi in modalità frazionata o dalla necessità dell'utility di gestire arrotondamenti, saldi, conguagli, di effettuare comunicazioni all'utenza o di operare gli storni degli importi erroneamente addebitati. In tutti questi casi, perviene all'Ente l'ingiustificata richiesta di versare l'importo di 40 euro con conseguente marcata crescita del contenzioso a fronte della pretesa del cessionario, sproporzionata rispetto al dovuto per il servizio reso.

Su circa 1.500 Comuni intervistati da IFEL, il 31% ha visto ceduto (anche con cartolarizzazione) il proprio debito relativo alle utenze e il 77% di questi si è trovato in difficoltà, costretto ad una gravosa attività istruttoria e/o di giudizio che ne ha ridotto la capacità amministrativa dell'ente rallentando, in particolare, i processi di gestione dei pagamenti. Al fine di evitare tale distorsione applicativa della norma, appare necessaria la precisazione che nei contratti di somministrazione l'importo, già definito "forfettario" dal Legislatore, è riferito al periodo di somministrazione e alla sola richiesta di pagamento dei consumi effettuati.



Regolarità fiscale e sospensione dei pagamenti

Aggiungere il seguente articolo:

(Disposizioni relative alla fatturazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni-regolarità fiscale)

1. Nei casi di mancata trasmissione da parte del professionista della documentazione comprovante la regolarità fiscale di cui al comma 10, l'amministrazione può comunicare alla piattaforma di cui all'art 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazione, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture fino al ricevimento della documentazione mancante.
2. Nei casi di irregolarità fiscale ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'amministrazione può comunicare alla piattaforma di cui all'art 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazione, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture prevista dal decreto del ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.40.

Motivazione

La norma proposta definisce, in primo luogo, il comportamento dell'amministrazione nel caso in cui la documentazione di regolarità fiscale non venga trasmessa dal professionista consentendo di registrare in PCC la sospensione dei termini di pagamento della fattura.

La norma, inoltre, definisce il comportamento delle amministrazioni pubbliche nella generalità dei casi di irregolarità fiscale ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per i quali è consentita la facoltà di registrare la sospensione dei termini di pagamento della fattura.

Regolarità contributiva e sospensione dei pagamenti

Aggiungere il seguente articolo:

(Disposizioni relative alla fatturazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni-regolarità contributiva)

1. Nei casi di mancata trasmissione da parte del libero professionista della documentazione comprovante la regolarità contributiva di cui al comma 10, l'amministrazione può comunicare alla piattaforma di cui all'art 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazione, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture fino al ricevimento della documentazione mancante.
2. Nei casi in cui il documento unico di regolarità contributiva sia in verifica l'amministrazione pubblica può comunicare alla piattaforma di cui all'art 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazione, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture dalla data di richiesta fino alla data di emissione del documento. Nei casi in cui è verificata l'irregolarità, l'amministrazione comunica la sospensione delle quote corrispondenti all'irregolarità fino alla data della ricezione, dal sistema dello sportello unico previdenziale, del documento indicante gli importi a debito necessario per l'attivazione dell'intervento sostitutivo.
3. Con riferimento ai lavori edili svolti in cantiere, qualora l'impresa affidataria non fornisca all'amministrazione pubblica il documento unico di regolarità contributiva relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera, la stessa può comunicare alla piattaforma di cui all'art 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazione, dalla



legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture relative agli stati finali fino alla data in cui il documento è trasmesso dall'impresa.

Motivazione

L'emendamento si giustifica con la necessità di porre in capo ai liberi professionisti che hanno reso prestazioni alla PA l'onere di trasmettere la certificazione di regolarità contributiva unitamente alla fattura. Tale previsione è coerente con l'assenza di procedure di rilascio alla PA con esito certo e coerente con i termini di pagamento delle fatture commerciali. Infatti, gli Enti che oggi effettuano i controlli presso le diverse casse previdenziali di appartenenza dei liberi professionisti, affrontano procedure prive di tempistiche definite che, in alcuni casi, non hanno una conclusione visto che il rilascio della certificazione è condizionato all'autorizzazione del professionista.

La norma proposta definisce il comportamento dell'amministrazione nel caso in cui la documentazione di regolarità contributiva non venga trasmessa dal professionista, consentendo di registrare nella Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) la sospensione dei termini di pagamento della fattura.

L'emendamento, inoltre, definisce il comportamento delle amministrazioni pubbliche nei casi in cui il servizio DURC on-line, registrando l'irregolarità contributiva del fornitore, non è nelle condizioni rilasciare il DURC in tempo reale, consentendo di registrare in PCC la sospensione dei termini di pagamento la fattura. La disciplina della sospensione, infine, è estesa al DURC di congruità.

Misure in materia di insegne di esercizio e mezzi pubblicitari

All'articolo 1, dopo il comma 15, è inserito il seguente:

16. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "mezzi pubblicitari" sono sostituite dalle seguenti: "insegne di esercizio di cui all'articolo 47, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

b) dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Per i mezzi pubblicitari diversi dalle insegne di esercizio continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi, comunque denominati, nonché i relativi strumenti pianificatori e regolamentari.».

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a chiarire l'ambito di applicazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2026, circoscrivendone l'efficacia esclusivamente alle "insegne di esercizio" in luogo dei generici "mezzi pubblicitari".

L'estensione del regime della SCIA alla generalità dei mezzi pubblicitari risulta infatti di difficile applicazione e sta determinando nei territori notevoli criticità; l'installazione dei mezzi pubblicitari è infatti soggetta a disciplina di settore che impone il rispetto del Codice



della Strada ma anche dei regolamenti comunali e dei Piani Generali degli Impianti, di cui alla legge n. 160 del 2019, i quali ne determinano puntualmente quantità, tipologie e localizzazione.

Con la modifica proposta si prevede pertanto la SCIA quale regime amministrativo per le insegne di esercizio mentre si riporta ad autorizzazione l'installazione dei mezzi pubblicitari, in considerazione dei rilevanti profili di tutela della sicurezza coinvolti.

L'emendamento ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Continuità dei servizi scolastici comunali

All'articolo 5, comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera: "c) "dopo le parole «attività professionale» inserire le parole «, e nell'Area dei funzionari»"

Motivazione

Il presente emendamento è volto a superare una limitazione applicativa dell'art. 15-bis, comma 1, del DL n. 19/2024, come modificato dall'art. 5 del D.L. 144/2026, che nella sua attuale formulazione estenderebbe la proroga delle graduatorie vigenti per il personale educativo e scolastico alla sole graduatorie vigenti per assunzioni nell'Area degli istruttori, escludendo le graduatorie per il personale inquadrato nell'Area dei funzionari.

Tale esclusione appare in contrasto con l'intento dichiarato dal legislatore in sede di adozione del decreto-legge, che ha inteso disporre una proroga generalizzata di tutte le graduatorie vigenti relative al personale educativo e scolastico, indipendentemente dall'area di inquadramento contrattuale di appartenenza.

L'inserimento delle parole «e nell'Area dei funzionari» dopo «attività professionale» consente pertanto di:

- **allineare il dato normativo alla ratio legis** dichiarata nella relazione illustrativa e nei lavori preparatori del decreto-legge;
- **evitare disparità di trattamento** tra personale educativo e scolastico inquadrato in aree contrattuali diverse ma appartenente alla medesima categoria di destinatari della proroga;
- **prevenire un possibile contenzioso** fondato sulla violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), che potrebbe derivare da un'applicazione restrittiva della norma limitata alla sola Area degli istruttori;
- **garantire la continuità del servizio educativo e scolastico** anche per il personale di più elevata qualificazione professionale, la cui esclusione priverebbe di effetto utile la proroga per intere categorie di lavoratori attualmente inseriti in graduatoria.



Canone Unico per le occupazioni permanenti del suolo pubblico per servizi di comunicazione elettronica

Aggiungere il seguente articolo:

Art. Y – Canone Unico per le occupazioni permanenti del suolo pubblico per servizi di comunicazione elettronica

Aggiungere il seguente articolo:

Al fine di non ostacolare il rapido sviluppo del servizio di comunicazione elettronica su tutto il territorio nazionale e promuovere la competitività tra gli operatori di rete, all'articolo 5, comma 14 quinquies, lettera a) del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole "in base alle utenze delle predette società di vendita;" sono aggiunte le seguenti "per le occupazioni permanenti di suolo pubblico per i servizi di telecomunicazione, compresi quelli nei quali l'erogazione del servizio si avvale di cavi e condutture nel territorio dell'ente, anche se l'accesso all'utente finale avviene mediante impianti radio, solo il concessionario della infrastruttura è assoggettabile al pagamento del canone nella soglia minima di cui al secondo periodo del comma citato, mentre i soggetti che, occupando in via mediata o utilizzando l'infrastruttura, forniscono servizi di telecomunicazione a terzi, sono tenuti al pagamento del canone esclusivamente con il criterio proporzionale al numero delle proprie utenze finali presenti nel territorio comunale, senza applicazione della soglia minima. Se il concessionario è anche fornitore di servizi e l'importo proporzionale è superiore alla soglia minima, è dovuto solo l'importo proporzionale;"

Motivazione

La proposta condivisa dal MIMIT chiarisce, per il settore delle telecomunicazioni, chi è tenuto al pagamento del CUP nei diversi assetti di mercato.

Il criterio è: chi occupa fisicamente il suolo pubblico con cavi e condutture, senza vendere servizi alla clientela finale nel Comune, corrisponde il solo canone minimo; chi vende il servizio alla clientela finale su rete altrui corrisponde il canone proporzionale alle proprie utenze; chi cumula rete e vendita corrisponde il canone proporzionale alle proprie utenze finali, senza essere soggetto al pagamento del minimo quando serve pochi clienti, e paga l'importo proporzionale quando tale importo raggiunge o supera il minimo.

In questo modo il Comune conserva un gettito certo per l'occupazione fisica e un gettito proporzionale sulle linee effettivamente vendute, evitando duplicazioni, incertezze applicative e richieste sproporzionate nei confronti dei soggetti con poche utenze nel territorio comunale. La previsione evita inoltre che l'imposizione del minimo penalizzi gli operatori che realizzano infrastrutture in piccoli comuni, frazioni o aree a domanda debole, secondo una logica coerente con le politiche di sviluppo delle aree interne.

Il chiarimento è necessario alla luce del contenzioso applicativo e delle diverse letture giurisprudenziali emerse sul rapporto tra titolarità dell'infrastruttura, vendita del servizio e utilizzo della rete. La norma non introduce nuovi presupposti impositivi, ma rende esplicito il rapporto tra canone minimo e canone per utenza con un criterio unico, leggibile e applicabile.



Indennità amministratori- Soppressione termine previsto dall'articolo 1, comma 20 ter del dl n. 198/2022

Aggiungere il seguente articolo:

Al decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198 convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 1, comma 20-ter sopprimere le parole "Fino al 31 dicembre 2025,".

Motivazione

L'emendamento si rende necessario e urgente in quanto, l'apposizione del termine del 31 dicembre 2025, previsto dall'art. 1, comma 20-ter, del d.l. 29 dicembre 2022, n.198, convertito in legge 24 febbraio 2023 n. 14, comporta l'esclusione dal 1° gennaio 2026 della possibilità che il contributo statale per l'indennità degli amministratori locali possa essere attribuito anche agli amministratori che abbiano deliberato una riduzione della stessa.

La modifica proposta risulta di massima urgenza in quanto, se non accolta, i Comuni dovranno riversare a breve al Ministero competente il contributo ricevuto per il corrente anno.

In sintesi, per non perdere il contributo statale dovrebbe essere portata al massimo la misura dell'indennità percepibile da parte di tutti gli amministratori locali.

Evidente l'aggravio sui bilanci comunali sia nel caso di incremento al massimale percepibile per poter beneficiare del contributo statale sia nel caso di perdita dello stesso contributo.

Con la soppressione del termine del 31 dicembre 2025 resterebbe, invece, in vigore la normativa di carattere interpretativo che riconosce il contributo statale anche nel caso in cui gli amministratori beneficiari abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell'indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente.

Salvaguardia opere medie concluse o in corso

Art. 2.

Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province

All'art. 2, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

4-bis. Alla Legge 3 dicembre 2018 n.145, art. 1 comma 145 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, nel caso di mancato rispetto dei termini di avvio dei lavori di cui al comma 143 o di altri termini previsti dai decreti di assegnazione dei contributi o dagli altri provvedimenti attuativi, non sono sottoposti al recupero di cui al primo periodo del presente comma i contributi per la realizzazione delle opere per le quali risulti stipulato un contratto di affidamento dei lavori al 31 ottobre 2026".

Motivazione

Le diverse e complesse scadenze previste dalla norma hanno causato in diversi casi errori per i quali sono state avviate e talvolta concluse opere la cui aggiudicazione non aveva rispettato i termini. L'emendamento è finalizzato a salvaguardare queste opere, concluse o



in corso di esecuzione, in considerazione del fatto che l'utilità pubblica prioritaria è da individuare nel completamento delle stesse e nella stabilità dei bilanci degli enti.





Atto Camera: 3083

"Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile"

Art. 2, comma 10

Roma, 9 settembre 2026

Premessa

Nel DL 7 agosto 2026, n. 144, recante *“Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile”* è stata inserita, all’articolo 2, comma 10, una disposizione sul riallineamento dei mandati dei consigli provinciali a quello dei presidenti di provincia che dà una parziale ma insufficiente risposta alle richieste che l’UPI ha fatto al Governo, con un documento approvato nel Comitato direttivo del 22 luglio 2026.

Nell’apprezzare l’attenzione che il Governo ha posto alle nostre richieste si ribadisce che le proposte dell’UPI erano più organiche ed avevano l’obiettivo di superare le incongruenze della disciplina degli organi di governo prevista dalla legge 56/14 (commi 59 e 68) attraverso la previsione di una durata del mandato del consiglio provinciale analoga a quella del presidente (4 anni per entrambi gli organi).

Considerazioni in merito all’interpretazione della disposizione

La norma prevede una proroga del mandato dei consigli provinciali in carica fino alla scadenza del mandato dei presidenti, al fine del riallineamento dei mandati. La stessa norma non prevede in alcun modo uno scioglimento anticipato dei consigli qualora la scadenza del mandato del presidente di provincia sia precedente a quella del consiglio provinciale.

«Al fine del riallineamento dei mandati, la durata dei consigli provinciali in carica è prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia. La presente disposizione non comporta un’interruzione dei mandati dei consigli provinciali.»

La proroga della durata del mandato dei consigli provinciali si applica dall’entrata in vigore del decreto-legge a tutte le Province delle regioni a statuto ordinario, anche nel caso in cui siano state già indette le elezioni per i consigli provinciali.

La disposizione proroga la durata del consiglio come organo e non si riferisce al mandato dei singoli consiglieri. Nel caso in cui si verifichi la cessazione o la decadenza dalla carica di consigliere provinciale, anche per perdita della carica comunale, si deve pertanto procedere alla surroga con il candidato che risulti il primo dei non eletti nella medesima lista (comma 78 della legge 56/14).



I necessari interventi normativi integrativi

La norma prevede soltanto un primo allineamento della data di elezione dei consigli a quella dei presidenti, ma non modifica a regime la durata dei consigli provinciali prevista nel comma 68 della legge 56/14.

In questo modo le prossime elezioni degli organi di governo delle Province sarebbero contestuali, ma la durata degli organi sarebbe diversa: 4 anni per i presidenti, 2 anni per i consigli.

Dopo il primo allineamento delle elezioni, pertanto, si ripristinerebbe il sistema di elezioni vigente con date separate. La proposta avanzata dall'UPI era invece più organica e prevedeva una modifica espressa del comma 68 della legge 56/14 che portava la durata dei consigli provinciali a quattro anni.

In secondo luogo, sulla base di una prima verifica degli effetti della norma inserita nel DL 144/26 all'insieme delle Province, si può rilevare che in diversi casi la scadenza del mandato dei presidenti avviene in anticipo rispetto alla scadenza del mandato del consiglio. In tali casi (12 Province su 76) si dovrebbe procedere all'elezione del nuovo presidente di provincia per quattro anni e la scadenza del Consiglio provinciale sarebbe poi riallineata a quella del nuovo presidente. Per consentire un riallineamento più rapido delle scadenze elettorali si dovrebbe prevedere, in questi casi, la proroga del mandato del presidente di provincia alla scadenza del consiglio provinciale.

Infine, l'elezione contestuale dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali che deriva dall'applicazione della norma prevista nel DL PA non garantisce una elezione contestuale a regime dei due organi. C'è infatti la possibilità che un presidente di provincia cessi il suo mandato prima dei quattro anni e che un consiglio provinciale in carica si debba sciogliere anticipatamente per il venir meno del quorum strutturale di funzionamento (articolo 38, comma 2, del TUEL). Per evitare il disallineamento si dovrebbe prevedere l'elezione suppletiva separata del presidente di provincia e del consiglio provinciale, con una durata limitata alla scadenza originaria del mandato dell'organo ancora in carica, in modo da garantire comunque un allineamento delle scadenze degli organi, analogamente a quanto previsto per le città metropolitane.



La proposta di modifica dell'UPI

Sulla base delle considerazioni evidenziate, la norma sull'allineamento dei mandati dei consigli provinciali ai mandati dei presidenti di provincia, prevista nell'articolo 2, comma 10, del DL 144/26, dovrebbe essere modificata e integrata nel modo seguente.

«10. L'articolo 1, comma 68, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente: "Il consiglio provinciale dura in carica quattro anni.»

10-bis. Al fine del riallineamento dei mandati, in sede di prima applicazione della disposizione di cui al presente comma, la durata dei consigli provinciali in carica è prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia, nel caso in cui il mandato dei consigli cessi prima di quello dei presidenti; per converso, la durata dei presidenti di provincia in carica è prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi consigli provinciali, nel caso in cui il mandato dei presidenti cessi prima di quello dei consigli. La presente disposizione non comporta un'interruzione dei mandati dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali.

10-ter. Nel caso di interruzione anticipata del mandato di uno dei due organi di governo si procede all'elezione suppletiva del nuovo organo per una durata pari a quella del mandato residuo dell'altro organo ancora in carica.»



20.09.2026



Unione Province d'Italia



UPI

EMENDAMENTI

Atto Camera: 3083

"Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile"

Roma, 9 settembre 2026

Riallineamento mandati consigli provinciali e presidenti di Provincia

Articolo 2.

Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province)

Il comma 10 è sostituito dai seguenti commi:

«10. L'articolo 1, comma 68, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente: "Il consiglio provinciale dura in carica quattro anni."

10-bis. Al fine del riallineamento dei mandati, in sede di prima applicazione della disposizione di cui al presente comma, la durata dei consigli provinciali in carica è prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia, nel caso in cui il mandato dei consigli cessi prima di quello dei presidenti; per converso, la durata dei presidenti di provincia in carica è prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi consigli provinciali, nel caso in cui il mandato dei presidenti cessi prima di quello dei consigli. La presente disposizione non comporta un'interruzione dei mandati dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali.

10-ter. Nel caso di interruzione anticipata del mandato di uno dei due organi di governo si procede all'elezione suppletiva del nuovo organo per una durata pari a quella del mandato residuo dell'altro organo ancora in carica.»

MOTIVAZIONE

L'articolo 2, comma 10, prevede soltanto un primo allineamento della data di elezione dei consigli a quella dei presidenti, ma non modifica a regime la durata dei consigli provinciali prevista nel comma 68 della legge 56/14. In questo modo le prossime elezioni degli organi di governo delle Province sarebbero contestuali, ma la durata degli organi sarebbe diversa: 4 anni per i presidenti, 2 anni per i consigli. Dopo il primo allineamento delle elezioni, pertanto, si ripristinerebbe il sistema di elezioni vigente con date separate. La proposta avanzata dall'UPI era invece più organica e prevedeva una modifica espressa del comma 68 della legge 56/14 che portava la durata dei consigli provinciali a quattro anni.

In secondo luogo, sulla base di una prima verifica degli effetti della norma inserita nel DL 144/26 all'insieme delle Province, si può rilevare che in diversi casi la scadenza del mandato dei presidenti avviene in anticipo rispetto alla scadenza del mandato del consiglio. In tali casi (12 Province su 76) si dovrebbe procedere all'elezione del nuovo presidente di provincia per quattro anni e la scadenza del



Consiglio provinciale sarebbe poi riallineata a quella del nuovo presidente. Per consentire un riallineamento più rapido delle scadenze elettorali si dovrebbe prevedere, in questi casi, la proroga del mandato del presidente di provincia alla scadenza del consiglio provinciale.

Infine, l'elezione contestuale dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali che deriva dall'applicazione della norma prevista nel DL PA non garantisce una elezione contestuale a regime dei due organi. C'è infatti la possibilità che un presidente di provincia cessi il suo mandato prima dei quattro anni e che un consiglio provinciale in carica si debba sciogliere anticipatamente per il venir meno del quorum strutturale di funzionamento (articolo 38, comma 2, del TUEL). Per evitare il disallineamento si dovrebbe prevedere l'elezione suppletiva separata del presidente di provincia e del consiglio provinciale, con una durata limitata alla scadenza originaria del mandato dell'organo ancora in carica, in modo da garantire comunque un allineamento delle scadenze degli organi, analogamente a quanto previsto per le città metropolitane.



Proroga incarichi dirigenziali per interventi PNRR

Art. 1

(Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione)

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

“All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, le parole “fino al 31 dicembre 2026” sono sostituite con le parole “fino al 31 dicembre 2027”.

MOTIVAZIONE

Si chiede di introdurre uno specifico comma che proroghi il termine del 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027, per la proroga dei trattenimenti in servizio dei dirigenti che gestiscono interventi PNRR, in relazione ai numerosi adempimenti relativi al PNRR che dovranno essere realizzati anche nell’anno 2027, stante la mancata possibilità di cumulabilità con quanto previsto dall’art. 1 comma 165 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 in tema di trattenimento in servizio (Direttiva Ministro per la pubblica amministrazione del 20 gennaio 2025).



Superamento e semplificazione dei vincoli finanziari alla spesa del personale

Articolo 2.

Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province)

Al comma 1, alla fine sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “, il comma 28 dell’articolo 9 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e il comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.”

MOTIVAZIONE

La norma supera la stratificazione normativa dei vincoli finanziari alla spesa di personale, eliminando per tutti gli enti locali il tetto alla spesa di personale posto da una legge di bilancio vecchia di oltre 20 anni. Resta ancora aperta la questione del superamento del limite previsto dall’articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, sui limiti alle assunzioni di personale a tempo determinato stante i limiti percentuali stabiliti dai CCNL, e dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il quale le risorse destinate annualmente al salario accessorio del personale non possono superare il tetto della spesa registrata nel 2016, tetto introdotto nelle more dei rinnovi contrattuali, che per norma generale prevedono aumenti definiti per legge, e che invece è restato in vigore anche dopo l’approvazione di diversi contratti.

Queste norme vincoli costituiscono oggi limiti irrazionali per l'autonomia organizzativa degli enti locali, sono stati oggetto di diverse deroghe apportate da norme contrattuali e legislative intervenute successivamente sono manifestamente non coerenti con la disciplina delle facoltà di assunzione prevista dall’articolo 33 del DL 34/19.



Neutralizzazione degli oneri contrattuali per gli enti locali

Articolo 2.

Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province)

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

“1-bis. A decorrere dal 2026, la spesa di personale per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro 2022-2024 per le funzioni locali e per i successivi rinnovi contrattuali non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.”

MOTIVAZIONE

L'art. 33 del DL n. 34/2019 ha riscritto le regole per la determinazione della capacità assunzionale degli enti territoriali sulla base di criteri di sostenibilità finanziaria che si basano sull'incidenza delle spese di personale sulle entrate correnti degli enti. La norma proposta ha l'obiettivo di neutralizzare dal calcolo delle spese di personale gli oneri per il rinnovo dei contratti del comparto funzioni locali per non bloccare le procedure assunzionali necessarie a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali.



Articolo 2.

Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Il comma 3 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

"3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. I medesimi contratti possono essere rinnovati ed i dirigenti e i titolari di incarichi di alta specializzazione possono essere nuovamente assunti a tempo determinato, anche senza soluzione di continuità ed anche oltre il limite di durata del mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia, a condizione che venga esperita una nuova procedura selettiva pubblica. In tal caso possono essere superati i limiti di durata massima previsti dalle vigenti disposizioni di legge per i contratti a termine e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Per il personale di cui al presente articolo, ivi compreso quello di cui al successivo comma 5, il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

MOTIVAZIONE

La proposta di modifica dell'articolo 110 del TUEL consente agli enti locali il rinnovo dei contratti oltre il termine di 5 anni in presenza di nuove procedure selettive e prevede l'estensione dell'indennità ad personam anche al personale interno alla P.A. che risulti vincitore nella fase di preventiva selezione interna, attraverso una chiara formulazione normativa che offre certezza alle amministrazioni di fronte a diversi orientamenti della giurisprudenza ordinaria e contabile in materia.



Estensione alle Province di utilizzo del personale proveniente di altri enti

Articolo 2.

Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

“1-bis. All’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole “25.000 abitanti,” sono aggiunte le parole “le province,”.

MOTIVAZIONE

La proposta normativa estende alle Province la possibilità di utilizzare l'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza, introducendo forme di flessibilità ulteriori che consentano di far fronte ad esigenze contingenti con personale in possesso di esperienza e competenza in costanza della difficoltà di reperire risorse umane.



Articolo 2.

Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province)

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

"7-bis. All'art. 14, comma 1-bis, del Decreto Legge 14 marzo 2025 n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 9 maggio 2025 n. 69, dopo le parole "il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio" sono aggiunte le parole "e lo stanziamento di bilancio destinato alla retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di Elevata Qualificazione, nel rispetto dei limiti fissati dalla contrattazione collettiva," e le parole "posizione organizzativa" sono sostituite dalle parole "Elevata Qualificazione"."

MOTIVAZIONE

L'art. 14, comma 1 bis, del D.L. 25/2025 permette, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33 del D.L. 34/2019 (e del D.L. relativo all'individuazione dei valori soglia ai fini della determinazione delle capacità assunzionali), nonché dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, di incrementare, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, il fondo risorse decentrate e, esclusivamente per tale via, lo stanziamento delle Elevate Qualificazioni. Per aumentare lo stanziamento delle EQ, a disposizioni vigenti, occorre quindi procedere ad un incremento del fondo del personale per trasferire poi parte delle risorse incrementali alle EQ, attraverso la contrattazione decentrata, passaggio che, sul tema, spesso rende l'implementazione delle risorse un percorso oltremodo complesso ed eccedente i tempi attesi. La disposizione consente agli enti, nei limiti di legge, di aumentare lo stanziamento EQ senza passare da un incremento del fondo del personale, semplificando le procedure per la valorizzazione delle EQ.



Articolo 2.

Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province)

Il comma 9 è sostituito dal seguente:

“Fino al 31 dicembre 2028, al fine di garantire una tempestiva ed efficace risposta alle esigenze di sicurezza dei territori di riferimento, per le procedure assunzionali dei corpi e dei servizi istituiti negli enti locali che svolgono funzioni di polizia locale il termine di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è di quattro anni. La presente disposizione si applica anche alle graduatorie relative a procedure assunzionali di polizia locale in corso di efficacia alla data di entrata in vigore del presente decreto.”

MOTIVAZIONE

In termini generali la locuzione “polizia locale” include anche la polizia delle province che, ai sensi dell'art. 12, della L. 65/1986, svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari. Qualche dubbio potrebbe ingenerare il riferimento al “territorio comunale”. Inoltre, non tutti i servizi di polizia locale hanno la forma di “corpo” di polizia, in tal caso le strutture sono costituite in servizi. Quanto all'applicazione concreta, occorre chiarire che la norma si applica alle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore.



Articolo 2.

Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province)

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma:

“9-bis. All’articolo, comma 674, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole “dei comuni” sono sostituite con le parole “dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane”.

MOTIVAZIONE

La previsione di un fondo per l'incremento del salario accessorio da destinare al rinnovo del Contratto nazionale di lavoro per le funzioni locali 2025 – 2027 non può essere limitata ai soli Comuni, ma deve estendersi a Province e Città metropolitane, poiché tali enti hanno i medesimi problemi di armonizzazione dei trattamenti economici rispetto ad altri comparti della pubblica amministrazione. La proposta di modifica non comporta oneri finanziari. Nella legge di bilancio potranno essere individuate le risorse per implementare il fondo per i rinnovi contrattuali per coprire in modo adeguato i fabbisogni di Comuni, Province e Città metropolitane.



Articolo 3.

(Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati)

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

6 bis. All'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, secondo capoverso, dopo le parole "verificare le modalità con cui" sono aggiunte le parole "le Province e"

MOTIVAZIONE

L'articolo 1, comma 645 della legge di bilancio 2026, ha previsto che venga istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'Economia, con la finalità di verificare le modalità con cui i comuni superiori a 10mila abitanti (e con determinate caratteristiche di rapporto tra fal e disavanzo) possono accedere alle misure previste dalle disposizioni di cui ai commi da 638 a 643 della stessa legge, che sono le disposizioni che declinano termini e modalità di accollo dello Stato delle anticipazioni di liquidità erogate da Cassa DD.PP. alle Regioni.

L'emendamento è finalizzato ad includere anche le Province, oltre ai comuni con popolazione superiore ai 10mila abitanti, tra gli enti locali cui potrebbe trovare applicazione la disciplina prevista a favore delle Regioni, relativa alla cancellazione dai bilanci (se in disavanzo) del Fal con contestuale accollo da parte dello Stato secondo le modalità previste dai commi da 638 a 643 della legge di bilancio 2026.

L'effetto contabile che attualmente ha l'accantonamento del Fal in bilancio, infatti, non pesa solo sui Comuni, ma anche sulle Province.

L'emendamento non comporta nuovi oneri, poiché gli enti saranno tenuti a rimborsare allo Stato annualmente le quote relative alle rate di ammortamento, equiparando così tutti gli enti locali alla stessa disciplina contabile.

Per le Province la fattispecie potrebbe riguardare le Province di Ascoli Piceno, Alessandria, Cosenza, Vibo Valentia e Catanzaro.



Articolo 3.

(Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati)

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

Comma 6 bis. All'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 11 dell'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'esercizio della facoltà dell'ente di avvalersi della proroga nel caso di fallimento della nuova procedura di affidamento richiede una nuova verifica delle condizioni.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a dare chiarezza e certezza normativa, con riferimento alla fattispecie individuata dal codice degli appalti all'articolo 120 comma 11, al fenomeno della proroga tecnica del servizio di tesoreria, nel caso in cui l'ente abbia regolarmente bandito la gara, che successivamente va deserta e senza dunque esito positivo. Il fenomeno delle cd “gare deserte”, infatti, che si concretizza nella mancata manifestazione di interesse alle procedure di evidenza pubblica svolte dagli enti locali per il servizio di tesoreria, è un fenomeno ancora estremamente diffuso e crescente; il servizio di tesoreria è un servizio obbligatorio e non derogabile dagli enti, cui si contrappone però un panorama di operatori non più particolarmente interessato a censire gli enti locali tra i propri clienti, se non a fronte di condizioni economiche estremamente onerose per gli enti.



Prosecuzione e conclusione degli interventi del PNRR in materia di edilizia scolastica

Articolo 10.

(Ulteriori disposizioni urgenti per il funzionamento degli enti pubblici e l'attuazione del PNRR)

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

“3-bis. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, attraverso un’informativa da svolgersi in Conferenza unificata entro il 15 ottobre 2026, certifica gli interventi della Missione 4-C1, Investimenti 1.2, 1.3 e 3.3 in materia di edilizia scolastica per i quali esistano obbligazioni giuridicamente rilevanti, che sono stati avviati in attuazione del PNRR, ma che non sono conclusi per cause non imputabili ai soggetti attuatori entro la data del 31 agosto 2026, indicando le risorse che sono stati già spese e le risorse occorrenti per la il completamento dei lavori.”

MOTIVAZIONE

La proposta mira ad accertare gli interventi di edilizia scolastica che, fermo restando il raggiungimento del target previsto dal PNRR, siano stati avviati con obbligazioni giuridicamente rilevanti, ma non siano stati completati entro la data del 31 agosto 2026. La ricognizione di tali interventi attraverso un’informativa in Conferenza unificata fornirà informazioni utili per assicurare la prosecuzione di progetti e di opere di edilizia scolastica che, per cause di forza maggiore (contenziosi con ditte, interruzioni di lavori imposti d’autorità, mancata tempestività nel confronto con le strutture titolari dei progetti) non sono state completate nei termini temporali imposti dal Pnrr, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di messa in sicurezza delle scuole interessate anche oltre i termini i termini previsti dal PNRR.

